



SOCIAL NEWS

Rai

Con il patrocinio
Segretariato Sociale

CULTURE A CONFRONTO - MENSILE DI PROMOZIONE SOCIALE

www.segretariatosociale.rai.it

PREMIATO



www.socialnews.it

Anno 11 - Numero 10
Dicembre 2014

LA GIUSTIZIA MINORILE

Educare prima di tutto

di Davide Giacalone

I Pilastri della Giustizia

di Serenella Pesarin

Aspetti internazionalistici dei minori stranieri non accompagnati

di Giuseppe Paccione

Il bambino e l'acqua sporca

di Paolo Sceusa

Le innumerevoli facce del fenomeno

di Piercarlo Pazé

In collaborazione con l'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali

Poste Italiane s.p.a. Spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DBC TS




Quando è in gioco il futuro

Copertina a cura di:
Paolo Maria Buonsante

Vignette a cura di:
Vauro e Paolo Maria Buonsante

INDICE

Tranne dove è indicato diversamente, i grafici sono Ministero della Giustizia DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (IPRS)



- 3. Educare, non punire**
di Massimiliano Fanni Canelles
- 4. Educare prima di tutto**
di Davide Giacalone
- 5. I Pilastrini della Giustizia**
di Serenella Pesarin
- 6. Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza**
Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus
- 7. Diversità culturale e Giustizia nei minori immigrati**
articolo a cura dell'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali
- 12. Dati ed evidenze dell'attività della Giustizia minorile**
articolo a cura dell'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali
- 14. Cos'è l'affidamento familiare
Come si diventa famiglia affidataria**
Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza
- 15. Le innumerevoli facce del fenomeno**
di Piercarlo Pazé
- 17. Aspetti internazionalistici dei minori stranieri non accompagnati**
di Giuseppe Paccione
- 19. Quali sono i diritti dei minori?**
di Mohamed Maalel
- 20. Il bambino e l'acqua sporca**
di Paolo Sceusa
- 21. Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti dell'infanzia
concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati**
Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus
- 22. A macchia di leopardo**
di Emanuel Mian
- 23. Tra lacune e potenzialità**
di Giulia Angelon
- 25. Bambini e minori: come possono tutelarsi?**
di Mauro Farina
- 26. Temporaneità o precarizzazione degli affetti?**
di Francesco Milanese
- 28. Rieducazione come sinonimo di buona società**
di Francesca Chiades
- 30. Giustizia minorile, a chi spetta occuparsene**
di Francesca Chiades
- 31. "L'affido... di cuore"**
di Carmen Baggi

I SocialNews precedenti. Anno 2005: Tsunami, Darfur, I genitori, Fecondazione artificiale, Pedopornografia, Bambini abbandonati, Devianza minorile, Sviluppo psicologico, Aborto. Anno 2006: Mediazione, Malattie croniche, Infanzia femminile, La famiglia, Lavoro minorile, Droga, Immigrazione, Adozioni internazionali, Giustizia minorile, Tratta e schiavitù. Anno 2007: Bullismo, Disturbi alimentari, Videogiochi, Farmaci e infanzia, Acqua, Bambini scomparsi, Doping, Disagio scolastico, Sicurezza stradale, Affidi. Anno 2008: Sicurezza e criminalità, Sicurezza sul lavoro, Rifiuti, I nuovi media, Sport e disabili, Energia, Salute mentale, Meritocrazia, Riforma Scolastica, Crisi finanziaria. Anno 2009: Eutanasia, Bambini in guerra, Violenza sulle donne, Terremoti, Malattie rare, Omosessualità, Internet, Cellule staminali, Carcere. Anno 2010: L'ambiente, Arte e Cultura, Povertà, Il Terzo Settore, Terapia Genica, La Lettura, Il degrado della politica, Aids e infanzia, Disabilità a scuola, Pena di morte. Anno 2011: Cristianesimo e altre Religioni, Wiki...Leaks... pediatra, Musica, Rivoluzione in Nord Africa, Energie rinnovabili, Teleton, 150 anni dell'Unità d'Italia, Mercificazione della donna, Disabilità e salute mentale, Le risorse del volontariato. Anno 2012: Inquinamento bellico e traffico d'armi, Emergenza giustizia, Il denaro e l'economia, Gioco d'azzardo, Medicina riproduttiva, La Privacy, @uxilia contro il doping nello sport, Bambini Soldato, Una medicina più umana, Leggi e ombre sul lavoro. Anno 2013: Fuga di cervelli all'estero, La legge elettorale, Europa unita: limiti e possibilità, Costi e Riforma della Sanità, L'evasione fiscale, Maestri di strada, Siria, Malattie rare, "Per me si va nella città dolente", Doping. Anno 2014: L'Europa che verrà, Ucraina, Diritto d'asilo, Euro-balcani, Rom e Sintì, Guerra Fredda 2.0, Telemedicina, America Latina, Articolo 18.

Direttore responsabile:
Massimiliano Fanni Canelles

Redazione:

Capo redattore
Gabriele Lagonigro e Angela Caporale

Impaginazione e stampa
La Tipografica srl

Valutazione editoriale, analisi e correzione testi
Tullio Ciancarella

Grafica
Paolo Buonsante

Ufficio stampa
Angela Caporale, Luca Casadei

Ufficio legale
Silvio Albanese, Roberto Casella, Carmine Pullano

Segreteria di redazione
Cristina Lenardon

Edizione on-line
Michela Arnò

Newsletter
Federik Suli

Spedizioni
Alessandra Skerk

Responsabili Ministeriali
Serenella Pesarin (Direttrice Generale Ministero Giustizia),
Enrico Sbriglia (Dirigente Generale Penitenziario con ruolo di Provveditore Penitenziario)

Responsabili Universitari
Cristina Castelli (Professore ordinario Psicologia dello Sviluppo Università Cattolica),
Pina Lalli (Professore ordinario Scienze della Comunicazione Università Bologna),
Maurizio Fanni (Professore ordinario di Finanza Aziendale all'Università di Trieste),
Tiziano Agostini (Professore ordinario di Psicologia all'Università di Trieste)

Periodico
Associato



QR CODE



Questo periodico è aperto a quanti desiderino collaborarvi ai sensi dell'art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana che così dispone: "Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni mezzo di diffusione". Tutti i testi, se non diversamente specificato, sono stati scritti per la presente testata. La pubblicazione degli scritti è subordinata all'insindacabile giudizio della Redazione: in ogni caso, non costituisce alcun rapporto di collaborazione con la testata e, quindi, deve intendersi prestata a titolo gratuito.

Tutte le informazioni, gli articoli, i numeri arretrati in formato PDF li trovate sul nostro sito: www.socialnews.it Per qualsiasi suggerimento, informazioni, richiesta di copie cartacee o abbonamenti, potete contattarci a: redazione@socialnews.it

Ufficio stampa: ufficio.stampa@socialnews.it
Regist. presso il Trib. di Trieste n. 1089 del 27 luglio 2004 - ROC Aut. Ministero Garanzie Comunicazioni n° 13449. Proprietario della testata: Associazione di Volontariato @uxilia onlus www.uxilia.fvg.it - e-mail: info@uxilia.fvg.it

Stampa: LA TIPOGRAFICA srl - Basaldella di Camporomido - UD - www.tipografica.it
Qualsiasi impegno per la realizzazione della presente testata è a titolo completamente gratuito. Social News non è responsabile di eventuali inesattezze e non si assume la responsabilità per il rinvenimento del giornale in luoghi non autorizzati. È consentita la riproduzione di testi ed immagini previa autorizzazione citandone la fonte. Informativa sulla legge che tutela la privacy: i dati sensibili vengono trattati in conformità al D.L.G. 196 del 2003. Ai sensi del D.L.G. 196 del 2003 i dati potranno essere cancellati dietro semplice richiesta da inviare alla redazione.

Per contattarci:
redazione@socialnews.it, info@uxilia.fvg.it

**SCARICA
GRATUITAMENTE
DAL SITO**

www.socialnews.it



MAESTRI DI STRADA

Anno 10, Numero 6 - Luglio-Agosto 2013

Hanno scritto:

Massimiliano Fanni Canelles, Giulia Maggiolo, Michele Pellegrini, Irene Carbone, Angela Caporale, Marco Rossi Doria, Cesare Moreno, Santa Parrello e Teresa Centro, Annalucia Giustiniani e Ilaria Iorio, Marica Iorio, Antonio Irlando, Enrico Davolio, Domenico Potenz, Gabriella Papadopoli, Sabrina Cretella, Francesco Giardinazzo, Francesco Bitonti, Vincenzo Savini, Clelia Bartoli, Valentina Volpe, Tiziana Sgubin, Gianluca Cantisani.



BAMBINI SOLDATO

Anno 9, Numero 8, - Ottobre 2012

Hanno scritto:

Massimiliano Fanni Canelles, Giuseppe Carri, Marco Rossi-Doria, Antonio Irlando, Giacomo Guerrera, Antonio Vallini, Niccolò Mugelli, Massimiliano Arena, Alberto Zeppieri, Ester Molinaro, Tullio Ciancarella, Giorgio Fomoni, Sebastiano Nino Fezza, Danilo Prestia, Lorenzo Bagnoli, Laura Boy, Elide De Luca, Stefano Moser, Federica Albini, Gloriana Guerrini,

Educare, non punire

di Massimiliano Fanni Canelles

Ogni giorno milioni di bambini vengono abusati o sfruttati. Venduti e comprati come merci, costretti a combattere come soldati, piegati da lavori logoranti o gettati nel mercato della tratta e della prostituzione. Spesso, l'inferno comincia in famiglia per poi passare a vere e proprie organizzazioni criminali, di dimensione anche internazionale. Il costo sociale, culturale ed economico di tutto ciò è enorme. Le persone coinvolte da piccole in questi drammi rimangono estremamente vulnerabili e, per il resto della loro vita, vittime di povertà, ignoranza, discriminazioni. Alcune volte questi ragazzi diventano a loro volta artefici di reati proprio per le condizioni culturali, sociali e familiari nelle quali sono cresciuti e hanno imparato a vivere.

L'età, l'esperienza, la fragilità rappresentano fattori che rischiano di condizionare pesantemente lo sviluppo di un bambino. Proprio per questo motivo, il nostro ordinamento ha scelto la funzione riabilitativa della pena nella disciplina della Giustizia minorile. Questa valutazione si giustifica con l'intento di porre al centro dell'attenzione il minore. Il minore ha bisogno di essere seguito, educato e poi reinserito nella società. Il primato della dimensione educativa e formativa rappresenta un successo silenzioso per gli operatori del settore che, negli ultimi 25 anni, si sono impegnati affinché questo principio diventasse la norma. L'intero settore della Giustizia minorile ha, inoltre, sviluppato una vasta rete di contatti con i servizi sociali presenti sul territorio affinché la sinergia creatasi potesse concorrere allo stesso obiettivo finale. È fondamentale ribadire come qualsiasi sistema di Giustizia debba essere ispirato alla garanzia ed alla tutela del soggetto più debole, a maggior ragione quanto si tratta di un minore. Un fanciullo, come definito dalla Convenzione Internazionale promossa dall'UNICEF del 1989, è particolarmente vulnerabile e la reclusione, così come ordinariamente viene intesa, produce effetti a lungo termine. Il rischio è, naturalmente, quello dell'impossibilità di un reinserimento efficace e pacifico all'interno della società, una volta scontata la pena detentiva.

Sebbene molti sforzi siano stati compiuti nella direzione di una tutela orientata all'educazione e il sistema Giustizia minorile abbia messo in campo tutte le risorse a disposizione, l'effettiva applicazione uniforme di questi principi è ancora, in taluni casi, arbitraria. Nel diritto penale, le disposizioni sui reati sono puntualmente codificate e il principio della rieducazione è diventato realtà. Ma ciò che afferisce all'ambito civile non risulta altrettanto chiaro. Tocca, pertanto, ai singoli Tribunali dei minori occuparsi, caso per caso, del fragile soggetto. Il prevalere della risposta "punitiva" rispetto a quella "formativa" può verificarsi per effetto delle decisioni assunte dai singoli attori della Giustizia.

Altro punto dolente riguarda la tutela del minore straniero non accompagnato. Si tratta di una casistica in costante crescita a causa degli ampi flussi migratori che interessano l'Italia negli ultimi anni, determinati dall'intensità dei conflitti nei Paesi che si affacciano sulla sponda meridionale del Mediterraneo. La tutela di questi soggetti, considerati doppiamente vulnerabili, è pienamente regolamentata a livello nazionale ed internazionale. Tuttavia, stereotipi e stigmatizzazioni non si sono mai davvero sopiti. Sono proprio questi gli elementi che rischiano di indebolire la tutela garantita a questi soggetti. Risulta, quindi, fondamentale l'attività di informazione e sensibilizzazione sui temi della Giustizia minorile nella sua interezza. L'obiettivo è duplice: capitalizzare i risultati raggiunti nel corso di anni caratterizzati dall'affermazione delle migliori prassi e dal massimo impegno profuso e includere un maggior numero di soggetti che, consapevolmente, possano apportare un valore aggiunto all'intero sistema.

Ispirandosi alla Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia, i Governi devono assumersi la responsabilità della protezione dei bambini e delle bambine, senza alcuna distinzione per motivi religiosi, etnici, sociali o di genere. Devono, altresì, garantire la funzione riabilitativa della pena nello svolgimento dell'attività della Giustizia in quanto associata a soggetti particolarmente vulnerabili. In tutti i casi, l'orientamento deve essere finalizzato all'educazione con l'obiettivo finale del reinserimento nella società. Nel corso del XX secolo la società ha cercato di istituire gli strumenti per riconoscere e proteggere i diritti dei minori. Ora dobbiamo capire quanto la nostra cultura sia pronta a metterli in pratica.

Educare prima di tutto

Chi compie un crimine va punito, ma quando si tratta di minori, o minori stranieri non accompagnati, il rimedio non può essere la semplice punizione. Serve investire in luoghi diversi dal carcere, ove la vita sia la tangibile costruzione del riscatto, non il prezzo da pagare per gli errori commessi

di **Davide Giacalone**: Editorialista per RTL 102.5 e Libero.



Rispetto al passato, i ragazzi diventano grandi in anticipo e adulti in ritardo. Crescono più in fretta perché dispongono di finestre sul mondo assai più grandi di quelle di un tempo. Interattive, per giunta. Pensate a cosa poteva significare parlare di educazione sessuale a dei quindicenni degli anni '50 e farlo con i loro coetanei di oggi. Questi ultimi, però, arrivano ad essere adulti in ritardo, se per status di adulto intendiamo l'autonomia economica, il lavoro. La Giustizia minorile, escludendo i minori sottratti, quando, cioè, i minori ne sono i protagonisti e non gli oggetti, si riferisce ai cittadini di età compresa fra i 14 e i 18 anni. Salvo che non regoli pene irrogate durante questo arco di vita e protrattesi in seguito. Ecco, se guardiamo dentro al mondo della Giustizia minorile, vediamo ancora meglio quanto sia cambiata la realtà.

Se svolto con competenza e coscienza, il mestiere di giudice è sempre delicato. Quello di giudice minorile lo è assai di più. È vero che un errore può arrecare danni gravi, ma un errore commesso dai giudici minorili può cambiare e rovinare una vita. La prima riflessione da esprimere, quindi, è che chi svolge questo mestiere merita ammirazione. Un'ammirazione che deve (ripesto "deve") essere duro meritare.

Prima della riforma, alla fine degli anni '80, gli ingressi negli istituti penali minorili erano 7.000 all'anno. Dopo si sono ridotti a 2.000. Ricorrere nella misura minore possibile alla detenzione carceraria, sebbene con le regole particolari che si adottano con i minorenni, non ha rappresentato solo una volontà: è divenuta realtà. Ma se si scorre la composizione umana e la distribuzione dei reati, per quanti ancora vivono questa triste esperienza, si colgono cambiamenti sui quali è bene riflette-

re. Qui mi limito a ragionare su una parte di quel che accade, senza alcuna pretesa di esaurire l'argomento (né ne avrei la competenza).

Mi ha colpito osservare che i tipici reati in cui i minorenni possono essere totalmente artefici del crimine, o strumenti utilizzati da altri (normalmente furti e rapine), coinvolgono in maniera percentualmente crescente ragazzi che si trovano in Italia, ma che Italiani non sono. Almeno non di nascita. La percentuale di Italiani riguadagna punti mano a mano che ci si sposta verso Sud. È il segno di un cascame di problemi economici, o l'induzione causata dal vivere in ambienti in cui il crimine non costituisce l'eccezione. Sono Siciliano, quindi è esclusa, da parte mia, ogni propensione a superficialità regionaliste.

Se, invece, si considera l'Italia nel suo insieme, nei numeri di queste meste statistiche appare significativa la ricorrenza di reati contro la persona. Reati a sfondo sessuale, le cui vittime sono altri minori. E qui, appunto, sono gli Italiani a riprendersi un non onorevole primato. Difficile non riconoscere che tali reati sono, a loro volta, il segnale di un forte disagio educativo. Di fallimenti familiari e scolastici.

Non credo affatto, come spesso s'è comodamente ripetuto, che saremmo tutti angioletti, se la società non ci incattivisse. Questo negare le responsabilità personali, cercando di trovare giustificazioni sociali, è il modo migliore per rendere tutti irresponsabili. No. I criminali ci sono, lo sono per colpa loro, e per questo vanno puniti. Ma qui parliamo di minorenni. Anche fra loro ci sono soggetti negativi, naturalmente. Ma nei loro confronti il rimedio non può essere la semplice punizione.

Ho esperienza diretta di interventi fra i drogati. Pressoché tutti i ragazzi indirizzati, o recaticisi spontaneamente, verso istituzioni di recupero, sono anche dei criminali. Ma lo sono perché drogati, quindi nella continua necessità di trovare soldi. Lo spaccio, del resto, è rimasto un reato rilevante fra i minorenni. L'esperienza mi dice che non c'è maturazione senza punizione, ma non ha neanche senso la mera afflizione. Va bene per gli adulti, e neanche tutti, non per i più giovani. Per questo la Giustizia minorile, nell'isolare e nel recuperare, dovrebbe essere sempre più giustizia di comunità, piuttosto che di pena in istituto. Si tratta di esseri umani troppo giovani per potere anche solo teoricamente rinunciare a farne cittadini per bene. E anche esemplari. Per questo il tempo della pena deve essere il recupero del tempo perso, bruciato, sozzato.

Non servono buonismi autoassolutori, parole dolci che nascondono assenze collettive. Serve investire in luoghi diversi dal carcere, non per questo meno sicuri e capaci di contenere le persone, ma ove la vita sia la tangibile costruzione del riscatto, non il prezzo da pagare per gli errori commessi. E non capisco proprio perché questo genere di realtà comunitarie debba dipendere da riconoscimenti regionali, laddove mi pare evidente che rappresentano un interesse e dovrebbero assicurare un'omogeneità nazionali. ■

I Pilastri della Giustizia

La legislazione italiana è strutturata in modo tale che la funzione educativa, in contesto penale, assuma un maggior rilievo rispetto alle misure detentive, che occupano ora una frazione residuale. Questa scelta ha permesso al minore di intraprendere un percorso finalizzato all'integrazione nella società, attraverso la giustizia riparativa e il lavoro

di **Serenella Pesarin**: Direttore Generale del Dipartimento Giustizia Minorile.

Più di 25 anni fa, il legislatore ha dotato il nostro Paese di un diritto minorile profondamente ispirato alla tutela del minore, attraverso un notevole impegno volto a garantire assoluta preminenza alla funzione educativa del sistema penale minorile, a ridurre l'afflittività, anche nella fase di giudizio, a riconoscere il minore quale soggetto portatore di diritti.

I dati raccolti raccontano come sia stata data applicazione allo spirito e alla lettera del DPR 448 del 1988: i numeri parlano di una grande rivoluzione silenziosa avvenuta nel mondo della Giustizia minorile, associata, oggi, ad una vera residualità della misura detentiva, ad un numero crescente di messe alla prova condotte con successo e a sfide vinte anche in partite difficili, quali, ad esempio, quella di rispondere, con intelligenza e sensibilità, alla crescente presenza di minori stranieri, tra i quali molti non accompagnati. I sistemi di Giustizia si misurano sui soggetti più deboli: è lì che si verifica se la Giustizia riesce veramente ad essere uguale per tutti. E i più deboli, nel sistema penale minorile, erano e sono i minori stranieri non accompagnati: minori, i quali, proprio per la loro condizione di abbandono, avrebbero potuto con difficoltà avere accesso allo strumento della messa alla prova. E, tuttavia, anche in questo caso la magistratura minorile ha accettato la sfida. I numeri ci dicono che sempre più minori stranieri, e tra questi molti non accompagnati, hanno accesso alla messa alla prova.

D'altronde, si tratta di un percorso che non avrebbe potuto compiersi senza il lavoro realizzato con intelligenza, fatica, amore dai nostri servizi, che hanno saputo interpretare al meglio lo spirito del legislatore e della magistratura esercitando un'attenzione crescente di contestualizzazione degli interventi sul territorio di riferimento degli utenti, in quel delicato percorso di maturazione in cui gli stessi possono esperire una cittadinanza attiva ed un'identità socialmente responsabile.

Ritengo sia opportuno segnalare anche che lo spirito che ha informato l'azione di tutta la Giustizia minorile, tarato sul progetto rieducativo individualizzato, sulla forte responsabilità del minore e sulla residualità della misura custodialista, si sia mostrato sin qui vincente, anche riducendo la recidività, come evidenziato da recenti ricerche condotte dagli uffici della Giustizia minorile. Forse non è un caso che si sia così voluto, con una recentissima norma, estendere sino ai 25 anni l'età nella quale l'autore di un reato commesso da minorenni permanga in carico ai servizi minorili.

A me sta dire, appunto, di come proprio i servizi della Giustizia minorile, i servizi che operano per garantire attuazione ai provvedimenti della magistratura, hanno inteso interpretare il loro ruolo negli ultimi dieci anni. Ora, se la misura custodialista è ormai ridotta ad accogliere appena il 5% circa dei minori in carico ai servizi della Giustizia, ciò significa che in Italia la Giustizia minorile non è più un luogo separato dalla società, un'istituzione totalmente segregata dall'esterno. Non a caso si chiama area penale esterna quella dove oggi vivono ed "espiano" la maggior parte dei ragazzi del penale minorile.

La Giustizia minorile è sempre più, quindi, Giustizia della comunità e nella comunità. Sempre più il minore del penale non è in carico in misura esclusiva agli operatori della Giustizia minorile, ma è in carico o, per dirla meglio, ricade sotto la responsabilità della società nelle sue varie componenti, dalla famiglia alla scuola, ai servizi sanitari, al privato sociale.

La Giustizia minorile detiene, nei confronti dei minori presenti nei suoi servizi, una responsabilità particolare, certamente, che deve conservare a pieno. Tuttavia, tutti sono chiamati in causa a dare attuazione ai provvedimenti della Magistratura minorile, poiché tutti debbono sentire la responsabilità educativa nei confronti dei ragazzi, soprattutto di coloro che ne hanno più bisogno o che si trovano in una condizione di fragilità e rischio evolutivo, come i ragazzi in conflitto con la Giustizia.

Mentre questo processo di fuoriuscita dai luoghi chiusi del carcere verso gli spazi aperti del vivere civile prendeva un andamento sempre più tumultuoso, si andavano, altresì, realizzando importanti trasformazioni istituzionali: con il cambiamento del Titolo V della Costituzione, e con le nuove attribuzioni delle Regioni, la Giustizia minorile, le responsabilità centrali del Dipartimento della Giustizia minorile, hanno dovuto trovare sempre più modo di realizzarsi nei contesti locali, che hanno assunto caratteristiche e fisionomie diverse a seconda di come i diversi territori hanno inteso organizzare le loro strutture e i loro servizi. La Giustizia minorile ha dovuto sviluppare ancor più la capacità di organizzare il lavoro di rete con gli attori territoriali e ha dovuto stringere relazioni forti e dialoganti con i vari livelli di governo e di responsabilità territoriali. Mentre questo processo si realizzava, la Giustizia, in generale, e quindi anche quella minorile, procedeva verso un'ulteriore integrazione con i territori, attraverso il passaggio della medicina penitenziaria al Sistema Sanitario Nazionale, scelta che ha favorito l'universalità del diritto alla salute – fortemente voluta nel nostro ordinamento – anche per i cittadini in esecuzione penale.

Una Giustizia così fortemente vocata ad essere compagna di strada delle altre agenzie educative deve anche compiere uno sforzo culturale e di acquisizione di strumenti e competenze per operare secondo questi principi. Non è infatti un caso che la Giustizia minorile abbia investito moltissimo in due direzioni: la prima è quella del lavoro con le famiglie dei minori in carico e l'altra è quella della giustizia riparativa. Troppo spesso famiglie e servizi della Giustizia minorile sentono una reciproca sfiducia, una sorta di distanza e diffidenza che non può che nuocere al minore. Il minore ha bisogno che famiglia e servizi della Giustizia minorile, così come le altre agenzie educative, condividano il senso di responsabilità e il progetto educativo e che famiglia e servizi lavorino fianco a fianco sentendo, entrambi, di cercare e volere il bene del minore. Una prospettiva così aperta alla comunità, così lontana dalla dimensione del luogo della pena quale luogo separato dalla società, è già una Giustizia che ha fatto propri i valori

della cosiddetta giustizia riparativa. Giustizia riparativa significa molte cose: inserire il lavoro socialmente utile tra le esperienze rieducative, così da rendere esplicito per il giovane e la comunità il patto di responsabilità che li lega; creare centri di mediazione penale minorile, poiché ciò significa prestare attenzione alle vittime e anche per questa via dare evidenza che il reato produce sofferenza, offende la dignità degli altri e di questo il ragazzo deve averne esperienza; introdurre strumenti quali il Group conferencing nel lavoro di servizio sociale, proprio per costruire percorsi di responsabilità condivisa con le altre agenzie educative. Anche su questo tutti i servizi della Giustizia minorile si sono spesi senza risparmio, per operare una piccola rivoluzione culturale nei servizi e nel loro modo di lavorare.

Proprio questa parola, lavorare, non può che giungere alla fine della mia riflessione. Il lavoro è la mia e la nostra vera ossessione, soprattutto, il lavoro per i giovani. Tanti, troppi di questi ragazzi hanno bisogno di arricchirsi di esperienze educative attraverso il lavoro e hanno bisogno di svolgere percorsi educativi che conducano a vere opportunità di lavoro. Tuttavia, come ben sappiamo,

oggi il lavoro per i giovani non c'è, e i giovani del penale soffrono particolarmente di questa mancanza: è indubbio che buona parte di quelli che entrano nei sistemi di Giustizia sono i giovani che oggi si meritano l'appellativo di Neet (Not in Education, Employment or Training). E nei confronti di questi minori, i più fragili e privi di opportunità, che io e i miei servizi sentiamo una responsabilità del tutto particolare: è per offrire concrete opportunità a questi giovani che operiamo quotidianamente. La qualità di questo lavoro, la competenza di tutti gli operatori, anche di quelli che operano ancora tra le tristi mura delle carceri, è qualcosa che non può emergere dalla mera descrizione del nostro sistema. Avendo ricoperto per anni il ruolo di Direttore Generale del Trattamento, vorrei che un poco di quell'amore e di quel senso di responsabilità che anima i servizi da me così a lungo diretti emergesse da queste righe che intendono anche ringraziare tutti coloro i quali, da anni, offrono molto della loro vita, della loro intelligenza e della loro passione per far sì che il sistema della Giustizia minorile del nostro Paese venga riconosciuto come uno dei più validi al mondo.

CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Articolo 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto, dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Articolo 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Articolo 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia e:

- a) vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le

- a) persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
- b) riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d'origine;
- c) vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
- d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
- e) perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Articolo 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.



Diversità culturale e Giustizia nei minori immigrati

Il tema dei minori stranieri apre a molte riflessioni. Nel prendere in considerazione le loro carriere devianti, si è costretti a considerare almeno due vertici di osservazione: uno riguarda la variabile sociologica, relativa al portato migratorio o alla diversità culturale, nella commissione dei reati; l'altro associa la stessa variabile alla presa in carico e alla riuscita dei percorsi educativi

Articolo a cura dell'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali.

La letteratura su immigrazione e devianza è praticamente smisurata, anche per la generale sovra rappresentazione degli stranieri/immigrati in tutti i sistemi di Giustizia, almeno occidentali. Le interpretazioni di tale dato sono moltissime. Vale qui brevemente riassumerne alcune, sebbene correndo il rischio dell'incompletezza. Ormai è completamente decaduta, dal punto di vista scientifico, l'ipotesi che alcune culture o che alcuni gruppi etnici siano caratterizzati da una maggiore tendenza a delinquere (fatta eccezione, forse, per le popolazioni Roma. Il tema non verrà discusso in queste pagine). Questo costrutto sociale, invece, è ancora fortemente radicato nei Paesi soggetti ad immigrazione, contribuendo a costruire e a rafforzare stereotipi e pregiudizi nei confronti di alcune etnie. In realtà, le evidenze scientifiche tendono a confermare che alcuni percorsi migratori, a causa delle condizioni in cui si verificano, rendono più esposte le popolazioni coinvolte al rischio di commettere reati. In particolare, un fattore molto influente – come hanno potuto verificare anche i servizi della Giustizia minorile in Italia – è la non regolarità della condizione dello straniero. Nel caso dei minori, in Italia questa non riguarda l'irregolarità della presenza sul territorio nazionale - i minori sono per definizione non espellibili - ma le modalità di ingresso.

I minori non accompagnati costituiscono da sempre un segmento particolarmente importante della Giustizia minorile. A ciò deve aggiungersi la prossimità (dal punto di vista statistico ed etnografico) tra reti sociali di alcuni gruppi nazionali ed alcune tipologie di reati. Prossimità che comporta un maggior rischio in generale per i migranti del medesimo gruppo etnico/nazionale, data la rilevanza che il capitale sociale di riferimento assume nel sostenere processi di integrazione in un Paese come l'Italia, privo di opportunità di lavoro regolare mentre offre servizi, spesso, a bassa soglia. La letteratura è altresì abbastanza concorde nel ritenere che i sistemi di law enforcement non agiscono in maniera neutra: colpiscono con più durezza i portatori di stigmi sociali legati alle diversità visibili (colore della pelle, abbigliamento etnicamente definiti) o alla condizione giuridica, quale quella di straniero. Insomma, l'interazione tra la complessità dei processi migratori e la ruvidezza della risposta dei sistemi sociali e di law enforcement genera il numero chiaro della devianza, una devianza "socialmente" riconosciuta e sanzionata. E se è vero che l'irregolarità migratoria espone al rischio di devianza, è anche vero che l'azione di controllo e sanzione, nella misura in cui agisce in maniera più aspra nei confronti di immigrati e stranieri rispetto agli autoctoni, criminalizza maggiormente i primi rispetto ai secondi. Immigrati e stranieri, pertanto, ingrossano le fila dei sistemi di Giustizia. Numerose evidenze mostrano che, in tutti i Paesi occidentali, per uno straniero o per un soggetto appartenente a minoranze visibi-

li è più facile essere fermato, perquisito, accusato e condannato. L'altro vertice riguarda l'impatto delle variabili che influiscono sui processi di presa in carico dei soggetti devianti e sulla riuscita dei programmi di reinserimento sociale. Vi sono aree di sovrapposizione nei due livelli di riflessione. L'esposizione al rischio di devianza agisce anche da fattore di rischio di recidiva. Conseguentemente, configura un elemento di difficoltà nella presa in carico. È altresì evidente che l'eventuale maggiore rigidità del sistema nei confronti degli stranieri/immigrati rappresenta, di fatto, un elemento di disfunzionamento del sistema di law enforcement. Ciò vale anche per il sistema di Giustizia minorile in Italia. Al funzionamento del sistema di Giustizia minorile concorrono molti attori. Si potrebbe affermare che è l'intero sistema sociale a curare la Giustizia per i minori. Questa tende ad associarsi – per la stragrande maggioranza dei ragazzi – a quella che, non a caso, viene definita "area penale esterna": il sistema scolastico e quello della formazione professionale, il mondo del lavoro nel suo complesso, il sistema sanitario nazionale, il terzo settore, i servizi sociali degli enti locali. Sono tutti attori del sistema della Giusti-



zia minorile. Ne deriva che la valutazione del tipo di risposta che la Giustizia minorile mette in atto nei confronti della diversità e, in particolare, nei confronti della diversità culturale, è fortemente influenzata anche da due determinanti “esterne”: il livello della riflessione sviluppata su questi temi nel più ampio sistema Paese e il livello di adeguamento raggiunto dai servizi, cioè la “fase” di adeguamento che i servizi stanno attraversando per sensibilità nei confronti della diversità culturale e relative prassi di gestione. Non poteva, dunque, passare inosservato come molti dei problemi o dei disfunzionamenti dell’intero sistema Paese siano ancora i medesimi, dopo anni in cui essi vengono da più parte segnalati, nonostante vi siano state sperimentazioni di prassi effettivamente definibili buone. Né va sottaciuto che, in sintonia con questo clima di stanca e, in molti casi, di disinvestimento nei confronti dei temi relativi all’immigrazione ed all’integrazione dei migranti – ampiamente descritti attraverso l’espedito dell’excurso storico – su alcuni versanti si siano registrati persino dei passi indietro. Sono certamente necessari molti elementi per garantire i diritti minimi di cui parla anche la Carta Costituzionale: una buona gestione amministrativa di rilascio dei permessi di soggiorno; l’attivazione della tutela per i minori stranieri non accompagnati in tempi utili; la disponibilità di regimi dietetici rispettosi delle diversità religiose e culturali; la disponibilità di luoghi di culto; la presenza di mediatori culturali e di materiali multilingue; l’attenzione ad evitare ogni forma di discriminazione. Si tratta di elementi che concorrono a costruire le condizioni minime per la riuscita di un percorso di reinserimento sociale. Si riscontra, invece, che – purtroppo – non sempre e non dappertutto questi standard minimi sono effettivamente garantiti. Ed anche laddove fossero garantiti, non direbbero molto del livello di riflessione teorica sugli aspetti più profondi e sottili del significato da attribuire alla diversità culturale, né sulle modalità di gestione di questi aspetti. Aspetti che rimandano al sapere antropologico e che, per molti versi, impegnano il Paese in una riflessione più complessa, di cui si ha, al

momento, evidenza soltanto all’interno del sistema giuridico. È stato ampiamente descritto che là si è prodotta molta dottrina e là, di conseguenza, si è sviluppata molta riflessione.

Nella Giustizia minorile c’è stato un significativo investimento in progettualità sul tema dei minori stranieri, che sicuramente ha contribuito a realizzare alcuni importanti cambiamenti nelle strategie di risposta e presa in carico. Non ultima la misura della messa alla prova anche per i minori stranieri, in numero via via crescente di casi. Frutto, questo, di un’importante riflessione avviata ancora all’inizio degli anni 2000 dal sistema di Giustizia minorile, in tutte le sue componenti. Non sorprende, tuttavia, che, nonostante il numero e la qualità dei progetti che hanno contribuito a tenere viva l’attenzione dei servizi e a sostenere la loro crescita culturale, si rilevano tuttora evidenti difficoltà a sviluppare modalità più evolute di presa in carico. E ciò nonostante l’imponente numero di minori stranieri non più in carico soltanto agli Istituti penali minorili, ma a tutti gli altri servizi minorili.

In maniera, ovviamente, non dissimile da ciò che è accaduto nel Paese, anche la Giustizia minorile ha avuto il suo momento “eroico” nei confronti dei minori stranieri. All’inizio degli anni ‘90 i numeri si sono fatti importanti ed ha avuto accesso al sistema una quota significativa di minor stranieri non accompagnati. Giovani maschi provenienti dal Marocco, l’unica nazionalità stabilmente presente, poi dall’Albania, per alcuni anni associata ai numeri più alti, minori provenienti dall’ex Jugoslavia, ed infine i minori rumeni, per anni il contingente più numeroso. Accanto a costoro, una quota significativa e costante, soprattutto nella componente femminile, di Rom. Le caratteristiche dei flussi migratori che hanno investito il Paese (forte componente irregolare che proveniva dai Paesi appena citati, lungo filiere migratorie contigue all’illegalità) ha prodotto, come inevitabile conseguenza, l’ingresso non controllato di minori non accompagnati, che hanno in parte condiviso i sentieri di prossimità al crimine delle comunità di riferimento. Questa tipologia di utenza è stata largamente prevalente almeno sino alla metà del primo decennio del nuovo secolo.

Pur nella consapevolezza del rischio insito in ogni generalizzazione, il profilo dei ragazzi entrati nei servizi, indipendentemente dall’origine nazionale, era quello di minori poco scolarizzati, che avevano vissuto nelle aree più povere dei Paesi da cui provenivano ed apparivano inseriti precocemente in catene migratorie irregolari, con riferimenti in Italia rappresentati da amici e parenti già più o meno coinvolti in fenomenologie devianti o criminali. I servizi si sono così trovati a gestire situazioni caratterizzate dal sovrapporsi di più elementi di complessità: la difficoltà della comunicazione linguistica, la distanza culturale, accentuata dalla scarsa scolarizzazione, l’assenza di figure parentali di riferimento e l’inserimento in contesti fortemente criminogeni.

A tutto ciò è necessario aggiungere che anche il Comitato minori stranieri, istituito nel 1999, faceva fatica a monitorare il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati e a definire le procedure per una migliore identificazione. In questo clima è stata per molti versi la Magistratura minorile a dare un forte impulso alle modalità di gestione di questi ragazzi, ponendo già a quel tempo il problema – si può dire ancora irrisolto – della tutela ed intervenendo in materia di concessione dei permessi di soggiorno.

Come è noto, anche a seguito della Legge 40 del 1998, che introduceva il permesso di soggiorno per minore età, molte questurazioni hanno continuato a rilasciare permessi di soggiorno per affidamento, sollevando molte questioni giuridiche in merito alla convertibilità di questi titoli in permessi di soggiorno per lavoro al compimento del diciottesimo anno di età. Insomma, l’attenzione è stata completamente assorbita dall’esperienza migratoria di questi ragazzi e dalla difficoltà di costruire un progetto educativo di reinserimento sociale proprio a causa delle incertezze in merito

alla concessione di un titolo di soggiorno al raggiungimento della maggiore età.

Va ricordato come anche le pratiche di accertamento dell’età attraverso la modalità foto-dattiloscopica hanno fatto fatica a divenire prassi costante. Ciò creava, nella banca dati del Comitato per i Minori Stranieri ed in molti servizi minorili, casi di persone che entravano e uscivano dai servizi con identità diverse, fino a cumularne una ventina.

Certamente sono stati fatti molti passi in avanti nella gestione di questi minori e nelle strategie di rilascio dei permessi di soggiorno. Ma pochi nell’identificazione precoce e nel dialogo tra i servizi minorili della Giustizia e le questurazioni. E, soprattutto, nella reale responsabilizzazione del tutore.

Il tema della lingua ha investito tutta l’area dei servizi. Nello specifico della Giustizia minorile, ha visto l’inserimento di mediatori culturali con modalità diverse nei vari contesti, anche grazie al fiorire delle sperimentazioni nel campo della mediazione linguistico-culturale. Nel 2002 si è giunti ad un tentativo di sistematizzazione della figura del mediatore nella Giustizia minorile, a cui SIMS ha guardato con grande attenzione, per verificare e valutare le esperienze maturate. È, infatti, la Circolare n. 6 del 23 marzo 2002 “Linee guida sull’attività di mediazione culturale nei servizi della Giustizia Minorile” che riconosce nella mediazione uno degli strumenti per facilitare la comunicazione tra minori ed operatori nei vari momenti della vita istituzionale e per promuovere un punto di vista interculturale all’interno delle istituzioni, con riferimento, in particolare, ai servizi della Giustizia minorile. La Circolare trova un suo presupposto nel Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative della libertà”. All’art. 35, la fonte riconosce una funzione operativa alla MLC, prevedendo che “deve essere favorito l’intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato”. Così pure nel Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2000, relativo all’Approvazione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2000/2001. Nella parte seconda, relativa agli impegni del Governo nei confronti dei “minorenni stranieri”, sezione E, punto 1, paragrafo c) impegna “il Ministero della Giustizia... a sviluppare la presenza di mediatori culturali nelle carceri minorili per consentire ai minorenni di svolgere attività di studio, apprendimento, formazione professionale”. Nell’ambito di questo contesto normativo, la Circolare prevede che il mediatore culturale fornisca al servizio un contributo professionale e strumenti idonei ad adottare un punto di vista interculturale nella progettazione e nella realizzazione di tutte le attività rivolte all’utenza. Attraverso le linee guida in essa contenute, si propone di indirizzare ed uniformare quanto più possibile tale area. Certamente, si legge nella circolare, essa “si riferisce ad un livello di funzionamento ottimale dell’attività del mediatore culturale a cui si deve tendere. Al momento, l’attuazione delle linee guida risentirà, necessariamente, dei vincoli imposti dalle reali condizioni, risorse e disponibilità dei singoli servizi”.


Più in particolare, la Circolare introduce la distinzione tra mediazione indiretta e mediazione diretta. Con la prima espressione intende l’attività volta a costruire interventi di tipo educativo interculturale che coinvolgono i minorenni sottoposti a procedimento penale ed i vari operatori istituzionali. Si creano così le condizioni che permettono la conoscenza ed il rispetto delle diverse culture, i momenti di autoformazione e scambio interprofessionale (tra operatori istituzionali e mediatori culturali) per migliorare il dialogo tra operatori e minorenni stranieri, la costruzione all’interno del gruppo di pari spazi di comunicazione che superino le differenze

Tabella 1: Minori presi in carico dagli USSM, anni 2000-2013

ANNO	ITALIANI	STRANIERI	TOTALE
2000	10.059,00	2.435,00	12.494,00
2001	11.050,00	2.903,00	13.953,00
2002	10.811,00	3.233,00	14.044,00
2003	10.820,00	3.276,00	14.096,00
2004	10.501,00	3.391,00	13.892,00
2005	10.429,00	3.472,00	13.901,00
2006	9.970,00	3.096,00	13.066,00
2007	11.772,00	2.972,00	14.744,00
2008	4.397,00	3.417,00	17.814,00
2009	15.480,00	3.405,00	18.885,00
2010	15.672,00	2.691,00	18.363,00
2011	16.884,00	3.273,00	20.157,00
2012	16.630,00	3.777,00	20.407,00
2013	15.870,00	3.969,00	19.839,00

culturali, l’aiuto ai docenti della scuola e della formazione professionale nell’elaborazione di proposte scolastiche e formative calibrate sulle specifiche esigenze dei minorenni stranieri, la fornitura di elementi utili al servizio nel garantire l’assistenza religiosa, la comunicazione e la collaborazione tra il servizio, le Autorità consolari, i servizi sociali e sanitari territoriali e con gli enti e le associazioni del privato sociale che si occupano a vario titolo di minorenni, la predisposizione di strumenti e materiali utili a favorire l’accoglienza dei minori stranieri e a promuovere l’educazione alla salute da un punto di vista interculturale.

Per mediazione diretta, la Circolare intende il livello di mediazione in cui il mediatore culturale affianca l’operatore titolare del caso, svolgendo una funzione di facilitazione degli interventi psico-educativi al fine di predisporre un programma educativo che meglio risponda alle esigenze ed alle risorse del ragazzo. Analoga attività di facilitazione è attuata dal mediatore culturale, in ogni momento della vita istituzionale, nei confronti di tutti gli altri operatori della Giustizia minorile a vario titolo in contatto con il minore. In tutti i casi di presa in carico da parte del servizio di un minore straniero, l’équipe può avvalersi del contributo del mediatore culturale, coinvolgendolo nelle varie fasi dell’intervento. Nel delicato momento dell’accoglienza, la Circolare prevede che il servizio si adoperi per attivare l’intervento del mediatore affinché sia curata la traduzione linguistica in tutte le occasioni necessarie, sia chiaro il ruolo del mediatore stesso in relazione a quello degli altri operatori, il ragazzo sia assistito durante la visita sanitaria di primo ingresso, sia agevolata la comprensione del mandato istituzionale del servizio e, nel caso di strutture a carattere residenziale, sui ruoli e sulle regole interne di convivenza, il minore sia informato sulle norme del Paese ospitante, con particolare riferimento al reato contestato, al processo penale minorile ed ai suoi possibili percorsi, anche confrontando le conseguenze penali previste per il medesimo reato nel sistema della Giustizia italiana e in quello del Paese di provenienza. Spetta ancora al mediatore il compito di facilitare l’educatore/operatore titolare del caso nell’acquisizione di elementi di conoscenza sul contesto familiare e culturale di provenienza del ragazzo, sul suo progetto



migratorio, le sue motivazioni e i suoi vissuti personali, nonché il compito di agevolare i contatti tra il ragazzo e la famiglia e tra la famiglia e gli operatori.

Nella fase di attuazione della presa in carico, il mediatore facilita la comunicazione del ragazzo con l'équipe aiutandolo ad esplicitare i suoi bisogni, fornisce all'équipe elementi utili per l'elaborazione e la realizzazione del progetto educativo, assiste l'équipe nella gestione dei rapporti con la famiglia e con le altre figure di riferimento, fornisce elementi di conoscenza sul minore all'équipe ai fini della stesura delle relazioni informative indirizzate alla Magistratura, pur rimanendo l'équipe titolare esclusiva dei rapporti con quest'ultima. Viene, inoltre, riconosciuta al mediatore la possibilità, al pari degli altri operatori, di essere ascoltato preliminarmente al Consiglio di Disciplina.

Già dodici anni or sono venivano, dunque, tracciate le linee di indirizzo e di impiego della figura del mediatore culturale, riprese dalla Circolare del 17 febbraio 2006 "Organizzazione e gestione tecnica degli IPM". Questi concetti sono stati in parte acquisiti anche dalla Circolare del Capo Dipartimento n. 1 del 18 marzo 2013 "Modello d'intervento e revisione dell'organizzazione e dell'operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia" laddove, tra le risposte che la Giustizia Minorile deve saper garantire con certezza su tutto il territorio nazionale, si fa riferimento a figure specialistiche come i mediatori. Vale, altresì, ricordare che il 29 luglio 2010, con il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, è stato introdotto, nel sistema di classificazione del personale del Dipartimento Giustizia Minorile, il profilo professionale di "funzionario della professionalità di mediazione culturale".

Per interagire positivamente con la diversità culturale, il sistema ha, quindi, preferito puntare sull'inserimento di consulenti esterni, affidando loro, in ampia misura, il compito di decostruirne e restituirla agli operatori, con tutti i rischi, i limiti e le ambiguità che questa scelta comporta. La questione della diversità culturale è stata presa in considerazione, ma, per molti versi, è stata lasciata ad un livello di riflessione e di gestione "intermedio", così com'è intermedia la figura del mediatore e com'è intermedio il suo rapporto col sistema, nei cui confronti rimane per metà interno e per metà esterno (quest'aspetto è evidente anche se si considera che il mediatore non è inserito nell'organico della Giustizia, ma intrattiene con l'Amministrazione un rapporto di convenzione). La questione è, dunque, rimasta anche concettualmente in parte pensata ed in parte non pensata, "delegata" ad altre figure, la cui funzione e la cui posizione sono ancora lungi dall'esser ben definite. Inoltre, come in parte già ricordato, hanno trovato un assai esiguo spazio applicativo le indicazioni in materia di mediazione indiretta, ancorché sostanziali per tendere a quel "livello di funzionamento ottimale dell'attività del mediatore culturale" previsto dalle Linee guida di cui alla Circolare n. 6 del 23 marzo 2002.

Nella fase, infine, della dimissione dal servizio e dell'eventuale fuoriuscita dal circuito penale, il mediatore opera per facilitare l'individuazione di contatti con enti territoriali, associazioni del privato sociale, consolati ed ogni risorsa specifica al fine di costruire le condizioni per un processo d'integrazione sociale del ragazzo. Contribuisce ad agevolare la continuità della presa in carico preparandolo, in caso di mutamento della misura penale, al passaggio da un servizio ad un altro. Collabora, altresì, con gli altri operatori all'inserimento del ragazzo in Comunità. Accanto a queste linee guida operative, la Circolare fornisce, in ultimo, alcune indicazioni in materia di procedure di selezione, requisiti dei mediatori e loro deontologia professionale.

Altro tema sul quale i servizi hanno dovuto svolgere un'importante opera di riorganizzazione è quello dell'offerta formativa. Nello specifico, negli IPM è stato necessario avviare corsi di alfabetizzazione

in accordo con il Ministero dell'Istruzione. L'adeguamento dell'offerta formativa, fondamentale ai fini della costruzione del progetto educativo, è stata sicuramente al centro del lavoro dei servizi e all'attenzione della Direzione generale per il trattamento. In questo ambito, anche grazie a tante esperienze del terzo settore, si è registrato un significativo miglioramento dei servizi ed il raggiungimento di adeguati standard operativi.

In ultimo, di proposito, il tema della diversità "culturale". Sino all'arrivo dei ragazzi rumeni, giunti in larga maggioranza verso la fine degli anni '90, i minori stranieri presenti nei servizi erano prevalentemente maghrebini – in special modo marocchini – ed albanesi. In quegli anni, definiti volutamente eroici, la riflessione sulla diversità culturale era certamente molto viva. Non sorprende, così, che si prestasse molta attenzione al kanun, l'arcaico codice di comportamento albanese che avrebbe informato l'agire di questi ragazzi, peraltro poco scolarizzati e poco disponibili ai percorsi di reinserimento proprio a causa del senso di appartenenza al gruppo deviante, imposto, per l'appunto, dal kanun. Per i ragazzi maghrebini è stata, invece, la dimensione religiosa a suscitare elementi di riflessione e di adeguamento dei servizi, di nuovo principalmente gli IPM, attraverso i quali transitava la maggioranza dei ragazzi. Il rispetto della dieta, l'attenzione al Ramadan ed ai momenti di preghiera sono entrati così nei progetti e nelle prassi degli IPM. Ma non sono divenuti prassi costante, ad esempio, nelle Comunità.

Tuttavia, soprattutto laddove vi era una decisa prevalenza di ragazzi provenienti dal medesimo contesto geografico, la lettura dei comportamenti diveniva più attenta. Inoltre, in virtù della stessa prevalenza, era possibile cogliere aspetti correlati alla cultura di appartenenza che consentivano di sperimentare nuove strategie di presa in carico. Si pensi a Torino, dove storicamente è stato sempre molto alto il numero di ragazzi marocchini in IPM. Lì, ad esempio, si è potuta verificare una maggiore tendenza a fenomeni di autolesionismo in questi ragazzi per ragioni difficili da definire e, forse, in parte legate al portato culturale, certamente anche legate alla condizione di solitudine e marginalità. A questo riscontro ha fatto seguito, da parte dei servizi, l'avvio di una collaborazione con il Centro Frantz Fanon – uno dei primi e più importanti luoghi di riflessione sull'etnopsichiatria in Italia – e la sperimentazione di affidi omoculturali presso figure adulte di riferimento – ovviamente in grado di fornire adeguate garanzie – legate ai ragazzi da vincoli parentali.

In sintonia con quanto accadeva in altri settori della Pubblica amministrazione, congiuntamente ad uno sforzo di trasformazione delle prassi operative, nei servizi si è realizzata un'importante azione di riflessione e sono state attivate molte iniziative di formazione, molte delle quali dedicate ai temi dell'interculturalità. L'inizio del 2000 ha visto una trasformazione del quadro complessivo, riconducibile, in parte, all'avvenuta approvazione della Legge "Turco-Napolitano", con la conseguente necessità di dare attuazione ai dispositivi di legge anche alla luce dei successivi cambiamenti imposti dalla "Bossi Fini", in particolare per quel che riguardava proprio i minori non accompagnati. La stessa storia migratoria del Paese era cambiata: sono seguite, infatti, un paio di importanti regolarizzazioni e, contemporaneamente, vi è stata una riduzione degli ingressi per lavoro. Sono aumentati, ovviamente, i ricongiungimenti familiari. In sintesi, prima delle recenti crisi geopolitiche e dell'operazione Mare nostrum, il Paese sembrava trovarsi in una fase di assestamento del fenomeno migratorio, anche a causa di una progressiva caduta della pressione migratoria, in parte legata all'ingresso della Romania nell'Unione Europea. Nella Giustizia minorile si è osservato un decremento percentuale delle presenze straniere, unitamente ad una modificazione dei profili dei minori. In particolare, sono aumentati i minori ricongiunti

e sono comparsi quelli di seconda generazione. Si tratta, spesso, di minori che parlano l'Italiano, così che la barriera linguistica è percepita in maniera meno significativa. Così, anche la diversità culturale si è stemperata. In parte, i ragazzi sono già socializzati in Italia. Anche quando la variabile culturale viene chiamata in gioco, come nel caso delle cosiddette gang latino americane, sembra che il ruolo più importante sia giocato dal portato migratorio e non dalla distanza culturale (non sussiste una distanza culturale tale da spiazzare i servizi).

Si apre, così, una nuova fase anche nella Giustizia minorile: i servizi si sono abituati ai minori stranieri non accompagnati ed i nuovi profili di utenza appaiono con numeri ancora contenuti. Così, quello che si pone con più forza è il tema di una Giustizia minorile capace di non discriminare i minori stranieri, capace di garantire a tutti le stesse misure, non soltanto per quanto concerne i percorsi di alfabetizzazione e formazione, ma, soprattutto, nell'applicazione di misure non custodialistiche, con particolare riferimento all'applicazione dell'istituto della messa alla prova.

S'è già detto del perché la gran parte dei minori stranieri si trovasse in IPM: l'assenza di famiglia, la prossimità con le reti criminali, la difficoltà di definire un progetto educativo al di fuori dalle sedi intramurarie spingevano la Magistratura a preferire la misura detentiva. La riflessione sui numeri, l'evidente sproporzione tra messa alla prova dei minori italiani e messa alla prova dei minori stranieri, unitamente al riscontro dei pochissimi inserimenti degli stranieri in comunità, ha condotto a riconsiderare l'intera questione, all'interno sia della Magistratura minorile, sia dei servizi. Gli evidenti risultati sono confermati dai numeri: sempre più minori stranieri usufruiscono della messa alla prova e dell'inserimento in comunità. La Giustizia minorile, anche qui in sintonia col sentimento generale del Paese, seppur incuriosita e stimolata dal dibattito sul multiculturalismo, ha sempre privilegiato quello che potremmo chiamare un approccio universalistico al minore, evitando ogni forma di "eticizzazione" nella presa in carico. Il progetto educativo è costruito a partire da bisogni unici e irripetibili, come unica e irripetibile è la storia di ogni ragazzo. La variabile culturale è, quindi, parte di quell'irripetibilità e non un costrutto che possa condurre a classificarla. L'approccio universalistico, condiviso anche da Paesi come la Francia, trova un suo valido radicamento nella Carta Costituzionale. Basti dire ciò, senza scendere nella disamina del dibattito tra liberal e comunitarian e precisare che, se è noto che il rischio posto da sistemi a più forte impronta multiculturali è quello di costringere il singolo nel cerchio della propria comunità di appartenenza, talvolta imponendogli un'identità non voluta, nell'approccio universalistico il rischio è di non riuscire a cogliere, invece, le specificità culturali che il singolo porta con sé proprio perché parte di un determinato gruppo etnico o sociale e, quindi, di minimizzarle o fraintenderle.

In questa fase di relativa perdita di centralità del tema del multiculturalismo, il sistema di Giustizia minorile ha bisogno di trarre il tema dei minori stranieri dalla prospettiva dell'uguaglianza nell'accesso ai diritti, secondo il principio di non discriminazione. La logica che impone di non distinguere i minori in base al grup-

po etnico di appartenenza, anche attraverso una riconsiderazione dei servizi tale da renderli più "pertinenti" nei confronti delle diversità culturali, impone nello stesso tempo e coerentemente che ogni minore debba sentirsi uguale. Impone, cioè, che il principio di non discriminazione trovi applicazione in un'assoluta uguaglianza di opportunità.

Come garantire, dunque, questo principio? Come assicurare che la diversità del singolo venga in qualche modo etnicizzata nei comportamenti e non nei diritti?

Se si è d'accordo sul fatto che non esistono ragazzi marocchini, ma solo ragazzi, con la loro storia ed il loro portato specifico, i servizi non devono rapportarsi con un ragazzo in quanto marocchino, ma cogliendolo nella sua specificità esistenziale. Se si condivide questa premessa, non si deve parlare di ragazzi marocchini in alcuna delle procedure che riguardano i minori, dalla descrizione che ne propongono i media raccontando la commissione di un reato al momento dell'invio del minore in una comunità. Non si può, dunque, ammettere che esista una comunità "per marocchini", poiché, in questo caso, l'origine nazionale orienterebbe l'agire dell'operatore, facendo agio su una valutazione più compressiva e non sul risultato dell'insieme delle variabili che costituiscono la storia di quel singolo ragazzo. E non si può ammettere che, nella pratica, quell'identificativo nazionale venga utilizzato, in modo improprio e non esplicito, per orientare le scelte educative. Non si può ammettere, insomma, che qualche operatore dica: "No, basta, in questa comunità abbiamo già troppi marocchini".

Intorno a questi temi, la Giustizia minorile ha avviato diverse progettualità, tutte tese a fornire strumenti operativi e linee di condotta. Ne sono esempi la Carta dei diritti e dei doveri dei minori, tradotta in diverse lingue e che sollecita l'attenzione alla corretta informazione del minore, al rispetto delle sue singolarità e necessità, siano esse alimentari, religiose o culturali. Se ne ha evidenza anche nel protocollo d'intesa che il Dipartimento ha siglato con l'Ordine dei giornalisti. Ed in questa direzione si è mosso anche un recente intervento del Capo del Dipartimento (Circolare "Modello d'intervento e revisione dell'organizzazione e dell'operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia" n. 1 del 18 marzo 2013) esplicitamente finalizzato – nell'ambito di un più ampio impulso al coordinamento tra le varie articolazioni dell'Amministrazione – a promuovere l'armonizzazione dei servizi e a definire l'orizzonte in cui la Giustizia minorile possa operare nel rispetto e nella presa in carico della diversità etnico-culturale dei minori. ■

Tabella 5: Collocamenti in comunità negli anni dal 2001 al 2013

ANNO YEARS	ITALIANI/ ITALIANS			STRANIERI / FOREIGNERS			TOTALE / TOTAL		
	maschi male	femmine female	totale total	maschi male	femmine female	totale total	maschi male	femmine female	totale total
2001	675	39	714	433	75	508	1.108	114	1.222
2002	637	32	669	490	66	556	1.127	98	1.225
2003	659	45	704	532	101	633	1.191	146	1.337
2004	786	37	823	728	137	865	1.514	174	1.688
2005	838	40	878	767	155	922	1.605	195	1.800
2006	924	44	968	681	123	804	1.605	167	1.772
2007	1.056	46	1.102	667	127	794	1.723	173	1.896
2008	1.130	65	1.195	651	119	770	1.781	184	1.965
2009	1.160	52	1.212	542	71	613	1.702	123	1.825
2010	1.189	59	1.248	490	83	573	1.679	142	1.821
2011	1.222	75	1.297	540	89	629	1.762	164	1.926
2012	1.225	60	1.285	631	122	753	1.856	182	2.038
2013	1.118	71	1.189	576	108	684	1.694	179	1.873

Dati ed evidenze dell'attività della Giustizia minorile

Alcuni dati relativi ai flussi di utenza dei minori all'interno delle strutture della Giustizia minorile nell'arco di tempo compreso tra il 2000 e il 2013 consentono di porre in evidenza alcune tendenze

Articolo a cura dell'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali.

Due, sostanzialmente, sono le direttrici lungo le quali è andato sviluppandosi il lavoro della Giustizia minorile nel corso di questi anni: la prima relativa all'espansione del lavoro in area penale esterna; la seconda volta a considerare il collocamento in IPM sempre più quale misura "residuale". Il quadro d'insieme che emerge dallo studio dei flussi di utenza nel periodo considerato evidenzia, innanzitutto, il dato relativo all'incremento dei minori presi in carico dagli Uffici del servizio sociale per i minorenni (USSM) dal 2000 ad oggi¹. La maggior parte dei minori autori di reato è in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni nell'ambito di misure all'esterno: la detenzione, infatti, è andata assumendo per i minorenni carattere di residualità.

Per gli stranieri, l'applicazione della custodia in IPM si conferma maggiore rispetto agli Italiani. Tuttavia, i dati evidenziano un progressivo aumento nell'applicazione delle misure meno afflittive. La maggior parte dei minori è dimessa dal Centro di prima accoglienza con l'applicazione di una misura cautelare. Le misure maggiormente applicate sono il collocamento in comunità e la permanenza in casa, seguite dalla custodia cautelare. Meno frequenti i casi in cui il giudice impartisce ai minorenni la misura delle prescrizioni.

Negli ultimi anni si assiste ad una sempre maggiore applicazione del collocamento in comunità, non solo quale misura cautelare, ma anche nell'ambito di altri provvedimenti giudiziari, per la sua capacità di contemperare le esigenze educative con quelle contenitive di controllo. Tale aumento riguarda, in particolare, i collocamenti di minori stranieri, mentre risulta sostanzialmente stabile il dato relativo ai minori italiani. La messa alla prova si configura come un istituto che, nel tempo, è andato trovando una sempre maggiore applicazione soprattutto dell'utenza italiana rispetto a quella straniera. Spesso, infatti, l'applicazione di una misura alternativa, quale, appunto, la messa alla prova, presuppone un inserimento nel territorio (una casa, un lavoro, familiari di riferimento, ecc), che, ad un minore straniero, molte volte può mancare. I dati, tuttavia, indicano come, nel tempo, tale misura stia divenendo progressivamente più fruibile anche per i minori stranieri.

La presenza degli stranieri è maggiormente evidente nei Servizi residenziali (Centri di prima accoglienza, Comunità, Istituti penali per i minorenni). Con riferimento alle caratteristiche personali dei minori, si osserva come l'utenza dei Servizi minorili sia prevalentemente maschile. Le ragazze sono soprattutto straniere. Con riferimento all'età, è possibile affermare come la fascia di utenza numericamente più rilevante sia quella composta dai minori di età compresa tra i 16 e i 17 anni. Tuttavia, soprattutto negli ultimi tre anni, si evidenzia un incremento della presenza dei giovani adulti, che hanno commesso il reato da minorenni

e che rimangono in carico fino ai 21 anni di età. Di seguito, l'analisi dei dati.

1 • I minori in carico agli USSM

L'analisi storica dei dati mostra un incremento nel numero dei minori in carico agli USSM a partire dal 2007, proseguito negli anni successivi, imputabile, sostanzialmente, alla componente italiana. Più in particolare, la serie storica presenta un picco in salita nel 2008, attribuibile anch'esso alla componente italiana. In termini percentuali, la componente straniera ha conosciuto un incremento superiore rispetto a quella italiana, in particolare nell'ultimo biennio (+21%), periodo in cui la componente italiana ha subito una diminuzione (-6%, circa)².

Tabella 1 Minori presi in carico dagli USSM, anni 2000-2013


	Italiani	Stranieri	Totale
2000	10.059,00	2.435,00	12.494,00
2001	11.050,00	2.903,00	13.953,00
2002	10.811,00	3.233,00	14.044,00
2003	10.820,00	3.276,00	14.096,00
2004	10.501,00	3.391,00	13.892,00
2005	10.429,00	3.472,00	13.901,00
2006	9.970,00	3.096,00	13.066,00
2007	11.772,00	2.972,00	14.744,00
2008	14.397,00	3.417,00	17.814,00
2009	15.480,00	3.405,00	18.885,00
2010	15.672,00	2.691,00	18.363,00
2011	16.884,00	3.273,00	20.157,00
2012	16.630,00	3.777,00	20.407,00
2013	15.870,00	3.969,00	19.839,00

2 • Gli ingressi nei centri di prima accoglienza

La serie storica riferita ai Centri di Prima Accoglienza (CPA) evidenzia un andamento del numero complessivo degli ingressi in diminuzione a partire dal 2005; il biennio 2008-2010, in particolare, presenta una diminuzione ancora più accentuata (Grafico 1). L'analisi secondo la variabile cittadinanza aiuta a comprendere meglio tale andamento: il dato riferito agli Italiani si mantiene pressoché stabile, con un lieve accenno alla diminuzione solo negli ultimi anni; quello riferito alla componente straniera pre-

senta successive diminuzioni, visibili soprattutto a partire dal 2007 e molto accentuate negli anni seguenti, che hanno portato il numero degli ingressi di minori stranieri a dimezzarsi. Come conseguenza, gli ingressi di minori stranieri, fino al 2007 sempre superiori a quelli degli Italiani (58% nel biennio 2005-2006), sono diventati la parte minoritaria e nel 2010 hanno costituito il 37% del totale. Al decremento degli ingressi nei CPA corrisponde un parallelo incremento delle collocazioni nelle Comunità. Rispetto alla variabile di genere, i dati indicano come la componente femminile costituisca, in media, circa il 40% della popolazione straniera che fa ingresso nei CPA, a fronte di un 5% circa di quella italiana.

Grafico 1



2.1 Le uscite da CPA (anno 2012)

I Centri di prima accoglienza ospitano i minori fino all'udienza di convalida. Il tempo di permanenza dei minori in CPA, pertanto, è molto breve e non supera le 96 ore.

L'analisi dei dati relativi alle uscite (per l'anno 2012) mette in evidenza come la maggior parte dei minori transitati in CPA sia dimessa con l'applicazione di una misura cautelare: nel 2012 questa categoria ha costituito l'85% del totale delle uscite. Dissaggiando tra Italiani e stranieri, si nota una maggiore applicazione delle misure cautelari per gli Italiani (91%) rispetto agli stranieri (78%). Se si esaminano gli altri tipi di uscita, per gli stranieri risultano molto frequenti le uscite per remissione in libertà perché il minore non era in età imputabile (in particolare le minorenni straniere).

Tabella 2: Uscite dai CPA anno 2012, secondo la nazionalità, il genere e il provvedimento all'uscita.

USCITE	ITALIANI		STRANIERI		TOTALE				
	m	mf	m	mf	m	mf			
Con applicazione misura cautelare									
Prescrizioni	150	13	163	70	21	91	220	34	254
Permanenza in casa	348	11	367	95	60	155	441	71	512
Collocamento in comunità	406	23	429	198	61	259	604	84	688
Custodia cautelare	187	6	193	174	50	229	361	61	422
Altre uscite									
Remissione in libertà	95	9	104	118	46	167	213	58	271
Decorrenza dei termini	2	-	2	-	-	-	2	0	2
Minore di 14 anni	-	3	3	7	15	22	7	18	25
Minore stato gravidanza	-	-	-	-	1	1	0	1	1
Mancanza di altri presupposti	6	-	6	15	4	19	21	4	25
Totale	1.192	65	1.257	677	206	943	1.866	331	2.200

Analizzando in dettaglio le uscite con applicazione di misura cautelare, la misura più applicata è il collocamento in comunità (37%), seguita dalla permanenza in casa (27%) e dalla custodia cautelare (22%); meno frequenti i casi in cui il giudice impartisce ai minorenni la misura delle prescrizioni (14%). Distinguendo tra Italiani e stranieri, anche per questi ultimi è risultato prevalere il collocamento in comunità (35%) e, a seguire, l'applicazione della custodia cautelare (31%); per gli Italiani sono stati disposti soprattutto il collocamento in comunità (38%) e la permanenza in casa (31%).

3 Gli ingressi negli Istituti penali minorili


L'analisi dei dati relativi agli Istituti penali per i minorenni mette in evidenza una diminuzione nel numero degli ingressi iniziata nel 2005, proseguita e diventata ancora più visibile negli anni successivi. Anche negli IPM la diminuzione degli ingressi è imputabile alla componente straniera, la cui incidenza percentuale è passata dal 61% del 2004 al 40% del 2010, anche in considerazione dell'aumento degli ingressi di minori italiani dal 2007 in poi.

4 Andamento di Ingressi nelle Comunità

Il numero di collocamenti in comunità ha registrato, nel tempo, un considerevole aumento: la comunità rappresenta, infatti, un sistema di risposta progressivamente sempre più utilizzato dall'Autorità Giudiziaria per la sua capacità di contemperare le esigenze educative con quelle contenitive di controllo. Disposto prevalentemente come misura cautelare (art. 22 D.P.R. 448/88), il collocamento in comunità è ormai sempre più prescritto anche nell'ambito di altri provvedimenti giudiziari. Dall'analisi secondo la variabile cittadinanza si osserva che l'aumento dei collocamenti ha interessato prevalentemente i minori italiani. I collocamenti degli stranieri, invece, dopo gli incrementi registrati nel triennio 2003-2005, sono diminuiti ed il calo è stato particolarmente evidente nel biennio 2009-2010. In questo periodo sono arrivati a costituire il 31% dell'utenza, la percentuale più bassa di tutta la serie storica, effetto congiunto dell'aumento degli Italiani e della diminuzione degli stranieri (Grafico 2).

Come nei CPA, anche nelle Comunità il 2012 ha interrotto l'andamento decrescente della componente straniera facendo registrare un incremento degli ingressi di questi ultimi: l'aumento ha riguardato sia i maschi, sia le femmine³.

Grafico 2



5 Sospensione del processo e Messa alla Prova

Consideriamo, infine, i dati relativi ai minori per i quali è stata disposta la sospensione del processo e la messa alla prova (Grafico 3). Questo ambito di intervento, proprio dell'area penale esterna e, quindi, degli Uffici di servizio sociale per i minorenni, vede una più bassa presenza dei minori stranieri. Nel periodo compreso tra il 2001 e il 2010, gli stranieri hanno rappresentato al massimo il 17% del totale dei minori messi alla prova in un anno. Si può osservare, tuttavia, come il numero di minori stranieri nei

³ I dati sulle specifiche provenienze dei minori stranieri collocati in comunità sono disponibili soltanto per gli anni 2010 e 2011. Tali dati evidenziano che l'aumento della componente straniera nel 2011 è dovuto essenzialmente ai maggiori collocamenti di minori di provenienza africana, in particolare egiziani, marocchini e tunisini. In aumento anche i collocamenti di minori albanesi.


¹ Ibid.

² Ibid.

confronti dei quali sia stata disposta la messa alla prova è risultato crescente negli anni, in considerazione anche dell'aumento della popolazione dei minori di seconda generazione, garantiti da una famiglia stabile e regolarmente insediata sul territorio e nei confronti dei quali è possibile intervenire con progetti educativi che coinvolgono le risorse familiari e sociali, come per i minori italiani.

Nell'anno 2010 si è registrato un ulteriore aumento del numero di minori italiani messi alla prova e, di contro, una riduzione in quello di minori stranieri, che ha interessato quasi tutte le città-dinamie prevalenti.

Grafico 3



COS'È L'AFFIDAMENTO FAMILIARE

In Italia l'affidamento familiare è regolamentato dalla Legge 184/1983, che è stata successivamente modificata dalla Legge 149/2001. L'affidamento familiare consiste nell'accoglienza di un minore per un periodo di tempo determinato presso una famiglia, un single o una comunità di tipo familiare, qualora la sua famiglia d'origine stia attraversando un momento di difficoltà e per vari motivi (difficoltà educative e/o genitoriali, malattia, carcerazione, ecc.) non riesca a prendersi temporaneamente cura dei figli. L'affidamento è caratterizzato dalla temporaneità, dal mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine e dal rientro del minore nella propria famiglia d'origine. L'affidamento è consensuale nel caso sia condiviso e approvato dai genitori o giudiziale nel caso sia disposto dall'Autorità Giudiziaria. L'affidamento si ottiene su richiesta della famiglia naturale ai servizi socio-assistenziali territoriali di residenza e/o su proposta dei servizi stessi o in seguito a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. L'affidamento può essere diurno o part-time (quando è limitato ad alcune ore durante la giornata), oppure residenziale (quando il minore va a vivere, per un periodo di tempo, presso la famiglia affidataria, pur mantenendo, di norma, rapporti e incontri con la propria famiglia naturale). L'affidamento decorre dall'accordo formale tra i servizi socio-assistenziali, la famiglia naturale e la famiglia affidataria 'ritenuta idonea' o in base a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria. L'ascolto del minore è previsto qualora abbia compiuto i 12 anni di età, mentre per età inferiore vengono individuate le forme più opportune di coinvolgimento del bambino. La durata dell'affidamento è temporanea (da alcuni mesi fino a un massimo di due anni come disposto dalla legge). Essa viene definita, di volta in volta, nell'ambito dell'accordo tra i servizi socio-assistenziali, la famiglia naturale e quella affidataria e/o stabilita dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. L'affidamento può cessare quando la situazione di temporanea difficoltà viene risolta dalla famiglia, da sola e/o con l'aiuto dei servizi, oppure in tutti quei casi in cui la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore.

COME SI DIVENTA FAMIGLIA AFFIDATARIA

L'affidamento può essere a parenti o a terzi (intendendo, con questo termine, famiglie che non hanno con i minori affidati nessun rapporto di parentela). Possono offrire la disponibilità all'affidamento coppie (coniugate e non coniugate) con figli e senza figli e anche persone singole. Non sono fissati particolari vincoli di età degli affidatari rispetto al minore affidato. Per offrire la disponibilità ad essere affidatari occorre rivolgersi ai servizi sociali territoriali di residenza. Un'apposita équipe dei servizi sociali territoriali effettua incontri e colloqui di conoscenza con le famiglie disponibili all'affidamento, al fine di poter raccogliere informazioni utili a valutarne la corrispondenza rispetto alle caratteristiche e ai bisogni dei minori da affidare. I servizi sociali territoriali riconoscono alla famiglia affidataria un contributo economico 'di norma a carattere mensile' ed una specifica copertura assicurativa. Nel caso di affidamento a parenti, il contributo economico può essere di entità mensile ridotta e comunque è determinato dopo specifica valutazione della situazione socio-economica familiare da parte dei servizi. Oltre a prevedere misure di sostegno e aiuto economico comprendenti anche particolari possibilità di rimborso spese, la legge per il sostegno alla maternità e alla paternità estende gli stessi diritti in materia di congedi lavorativi e riposi giornalieri anche ai genitori affidatari. Le famiglie affidatarie possono incontrarsi e confrontarsi con altre famiglie all'interno dei gruppi di preparazione e auto-aiuto promossi dai servizi sociali territoriali oppure possono rivolgersi anche alle associazioni che si occupano di affidamento per ricevere informazioni, sostegno e accompagnamento.

Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza

Le innumerevoli facce del fenomeno

Questo istituto comprende due tipologie diverse: quella del bambino straniero affidato ad una famiglia della sua stessa nazionalità, e cioè dell'affidamento omoculturale; e quella del bambino straniero affidato a una famiglia italiana, che costituisce l'affidamento internazionale in senso proprio. L'affidamento familiare internazionale deve essere consentito comunque solo in favore di minori stranieri provenienti da Stati con i quali sono stati stipulati specifici accordi bilaterali

di **Piercarlo Pazé**: Già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino.

In un contesto in cui le relazioni e gli scambi avvengono sempre più a livello mondiale, anche l'affidamento familiare ha perso lo spazio del villaggio acquisendo una dimensione internazionale. Guardando attorno osserviamo situazioni diverse per svolgimento e finalità che possono rientrare nel calderone di affidamento temporaneo di un bambino ad una famiglia di un altro Stato: genitori della borghesia che nelle vacanze mandano il figlio all'estero, o dall'estero in Italia, presso un'altra famiglia per imparare la lingua, con forme di scambio di ospitalità o no; persone che lavorando o svolgendo volontariato all'estero accolgono dei bambini bisognosi e chiedono al loro ritorno in Italia di portarli con sé; coppie di nazionalità "mista" che vorrebbero far venire presso di loro in Italia dei nipoti stranieri per aiutarli a crescere in un ambiente più ricco e stimolante; genitori del Maghreb che con il regime giuridico della kafçla affidano il figlio ad un'altra famiglia della stessa nazionalità e religione perché lo tenga e cresca in Italia; bambini di Paesi in guerra o che muoiono di fame che famiglie italiane vorrebbero ospitare; bambini che arrivano in famiglie italiane per soggiorni solidaristici con scopi sanitari; e gli esempi possono proseguire. Tutte queste realtà, regolate o tollerate o scoraggiate o addirittura vietate, hanno in comune che un bambino è affidato ad una famiglia distante dalla propria la quale, di fatto o di diritto, esercita su di lui una potestà limitata.

Di fronte a questo, molti ritengono opportuno che una legge disciplini l'affidamento internazionale nella varietà delle sue forme possibili rivolgendosi sia ad agevolarlo e riconoscerlo quando è interesse di un bambino straniero venire presso una famiglia diversa dalla sua in Italia, sia a chiudere la porta agli abusi. In questa direzione si muovono ormai anche alcune proposte legislative che vogliono affiancare alla disciplina dell'affidamento familiare interno quella dei casi di affidamento internazionale. Quando un fenomeno nuovo acquista dimensioni di una certa rilevanza, il diritto deve regolarlo: così è avvenuto con la disciplina dell'adozione internazionale del 1983, allorché è emerso che da quattro o cinque anni gli Italiani si rivolgevano ormai in frotte per adottare bambini all'estero; così il problema si pone oggi di fronte alla crescita esponenziale delle convivenze; così è tempo di fare per l'affidamento familiare internazionale.

Una legge sull'affidamento familiare internazionale dovrebbe prescindere da considerazioni di convenienza di politica estera e da preoccupazioni relative ai flussi dell'immigrazione per essere rivolta a "completare il sistema italiano di protezione

sostitutiva del minore". In particolare essa, secondo il principio di sussidiarietà, dovrebbe preoccuparsi di offrire ai bambini stranieri temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo le risorse di una famiglia accogliente quando essi non le trovano nel loro Stato.

Per pensare le linee legislative dell'istituto dell'affidamento familiare internazionale, che finora si è sviluppato solo di fatto, bisogna delimitarne il territorio e i confini. Come ipotesi di partenza usiamo una nozione molto ampia, comprendendovi tutti i casi in cui una famiglia con residenza o domicilio in Italia accoglie presso di sé, per un periodo tendenzialmente temporaneo e senza formazione di legami civili stabili, un bambino straniero la cui famiglia risiede all'estero. In realtà questa nozione comprende due situazioni principali che necessariamente devono avere trattamenti diversi: quella del bambino straniero affidato ad una famiglia della sua stessa nazionalità, e cioè dell'affidamento omoculturale; e quella del bambino straniero affidato a una famiglia italiana, che costituisce l'affidamento internazionale in senso proprio.[...]

Diversamente deve avvenire quando una pubblica autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato di origine o direttamente i genitori hanno affidato un bambino straniero ad una famiglia italiana, di parenti o non, che entra, o chiede di entrare, con lui in Italia. In queste situazioni che interessano una famiglia italiana come affidataria e dove l'affidamento si svolge in Italia, il nostro Stato deve considerare la necessità e la convenienza dell'affidamento riferita alla capacità degli affidatari e al bene che il bambino può trarne. Infatti, l'affidamento può avvenire a persone inadeguate oppure in frode alla legge per aggirare le norme sulle adozioni o addirittura essere particolarmente dannoso per il bambino, o per il fatto stesso di venire portato distante dalla sua famiglia che se ne occupa e gli vuole bene.

Queste relazioni di affidamento familiare non sono regolate e, per esse, probabilmente è opportuno introdurre un doppio regime. Si possono infatti individuare alcune fattispecie di affidamenti familiari internazionali in casi particolari, nei quali l'affidamento familiare internazionale può corrispondere veramente all'interesse di un bambino o apparire in concreto l'unica risorsa possibile per aiutarlo, sicché pare iniquo erigere barriere negative. Senza pretendere di essere esaustivi, la pratica giudiziaria conosce i seguenti casi principali che meritano attenzione e devono trovare soluzione: -affidamenti familiari ai confini dell'Italia con altri Stati europei fra famiglie che comunque hanno una vicinanza geografica; -affidamenti

endofamiliari (esempio: affidamento dei figli abitanti all'estero della sorella defunta); -affidamenti avvenuti durante una permanenza prolungata del cittadino italiano all'estero che al momento del suo ritorno nel territorio dello Stato italiano devono essere proseguiti per salvaguardare i legami maturati; -affidamenti per motivi umanitari specifici valutati caso per caso da un'autorità amministrativa centrale in occasione di calamità naturali, epidemie o guerre; -affidamenti per motivi di studio o di lavoro di ragazzi già grandicelli; -affidamenti disposti dallo Stato estero a scopo di adozione come periodo di prova (corrispondenti ai nostri affidamenti preadottivi) perché successivamente lo stesso Stato in caso di esito soddisfacente proceda a dichiarare l'adozione.

Al di là dei casi anzidetti di affidamento familiare internazionale in casi particolari, l'affidamento familiare internazionale deve essere consentito solo in favore di minori stranieri provenienti da Stati con i quali sono stati stipulati specifici accordi bilaterali e in conformità con il contenuto di questi accordi, con la caratteristica di prevedere, come per l'affidamento familiare interno: -una temporaneità non superiore a due anni, salvo rinnovo; -la destinazione solo a bambini in condizioni di grave disagio familiare o di istituzionalizzazione; -la formulazione di progetti specifici per ogni bambino. Inoltre - a differenza dell'affidamento familiare interno - occorre introdurre una barriera stabilendo un'età minima dei bambini affidati in questa forma. Le proposte di legge finora presentate escludono giustamente i neonati e i bambini piccolissimi e propongono che possa andare in affidamento solo il bambino che sia già in età scolare o abbia raggiunto un'età di nove-dieci anni.

Infatti, il bambino, quanto più è piccolo tanto più ha bisogno di un affidamento familiare interno, che mantenga fisicamente la prossimità con i genitori, mentre quando è cresciuto può allontanarsi dal suo contesto - che quasi sempre non gli offre altre risorse sostitutive che gli istituti o la strada - con minori danni; inoltre, consentendo l'affidamento internazionale solo per i bambini più grandicelli si riduce il pericolo di abusi e ci si pone veramente nella prospettiva della sussidiarietà rispetto all'affidamento familiare interno che può trovare nell'affidamento familiare internazionale un modello cui ispirarsi per cominciare a svilupparsi. Nel pensare e costruire quest'ultimo affidamento è importante soprattutto evidenziare la sua natura di strumento di solidarietà evitando: -il rischio che possa servire per eludere le norme sull'adozione internazionale, come è avvenuto in alcuni casi (per fortuna pochi) con i soggiorni solidaristici; -la possibilità che la distanza fra l'Italia e l'altro Stato determini di fatto una rottura definitiva dei rapporti con la famiglia di origine con cui il bambino abbia un legame che con gli opportuni sostegni sociali, sanitari ed economici può essere recuperata al suo ruolo. Per l'efficace svolgimento dell'affidamento familiare internazionale, inoltre, devono essere fissati alcuni punti fermi, magari chiaramente esplicitati in una norma di principio introduttiva. Lo Stato italiano, prima dell'affidamento familiare e durante il suo svolgimento, collabora con le autorità del Paese di origine del bambino attraverso una propria Autorità amministrativa centrale.

Questa Autorità mantiene le relazioni con lo Stato di origine per autorizzare gli ingressi, per evitare sotterfugi, per soddisfare la giusta esigenza dello Stato di origine di sapere come va l'affidamento di un suo cittadino e quindi per trovare le soluzioni quando l'affidamento debba essere superato con altre misure. A questa stessa Autorità potrebbero pervenire le segnalazioni di servizi e persone circa gli affidamenti.

Gli affidatari hanno gli stessi doveri e facoltà (mantenere, istruire, educare, cura della salute per gli aspetti ordinari, rapporti

con le autorità scolastiche) degli affidatari interni, con l'estensione espressa all'affidamento internazionale in corso in Italia delle norme dell'affidamento interno consensuale.

Lo Stato, nel determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali (art. 117, comma 2, lett. m della Costituzione) dispone che le Regioni, che hanno competenza generale per l'assistenza (art. 117, comma 4, Costituzione), verificano la capacità degli affidatari e - una volta che il bambino è venuto in Italia - assicurino la vigilanza e il sostegno come per l'affidamento familiare interno. Su altri punti è necessario aprire un confronto. Anzitutto, quando l'affidamento familiare internazionale avviene nello Stato di origine per un bambino che risiede ancora lì, a procedervi e ad autorizzarlo deve essere l'autorità competente di quello Stato. Abbiamo, però, nel panorama internazionale, degli Stati che non conoscono l'istituto giuridico dell'affidamento familiare e, in questi casi, occorrono degli accordi per prevedere una valutazione e un consenso di organi pubblici sul fatto che il minore possa andare in affidamento familiare in Italia presso una famiglia italiana. Appare perciò impensabile, anche per i rischi che si crei un mercato sotterraneo dei bambini, che i genitori stranieri possano procedere direttamente all'affidamento familiare prestando il loro consenso dinanzi agli uffici consolari italiani all'estero. Quali organi devono presiedere e vigilare alla gestione dell'affidamento familiare internazionale in Italia? È necessario prevedere una Autorità amministrativa centrale e, in qualche caso, può occorrere l'intervento di un giudice, ma la gestione deve essere soprattutto sociale. L'affidamento familiare interno è un fatto sociale (e solo accessoriamente quando manchi il consenso dei genitori - un fatto giudiziario); e anche l'affidamento familiare internazionale deve essere tracciato come un fatto sociale, dove il livello giudiziario entra in gioco solo nei momenti della tutela.[...] Non è compito dei Tribunali per i minorenni o del giudice tutelare gestire direttamente gli affidamenti familiari o vigilare sul loro svolgimento mentre i servizi degli enti locali sono già cresciuti e maturi per farlo autonomamente; e solo per assicurare i diritti del minore deve riemergere la giurisdizione con la funzione propria di terzietà.

Inoltre, se l'intervento del Tribunale per i minorenni prima e dopo l'adozione internazionale è una anomalia italiana che la complica con scarsa utilità, qui si allargherebbe tale intervento all'affidamento internazionale con un effetto di burocratizzazione delle procedure nel passaggio di atti fra servizi, Tribunale e Autorità centrale che autorizza gli ingressi e di ripetizione delle valutazioni. Infine, i Tribunali per i minorenni e i giudici tutelari sono già oberati da troppo lavoro e, aggiungendo, loro altre attività improprie che non potrebbero svolgere, per un paradosso le si renderebbe solo formali. Va anche disciplinato il raccordo fra affidamento familiare internazionale ed adozione internazionale, quando successivamente maturi una condizione definitiva di distacco del bambino dalla famiglia di origine e appaia opportuno che egli rimanga stabilmente nella famiglia affidataria. È indubbio che l'affidamento familiare internazionale non deve diventare, accanto ai soggiorni solidaristici, un secondo canale di accaparramento dei bambini (non restituiti alla scadenza dell'affidamento) per l'adozione. E tuttavia non basta proibire l'adozione a chi ha un bambino in affidamento, perché il bambino può avere bisogno, quando è abbandonato, proprio della accoglienza da parte di quella famiglia con cui ha già un legame. La questione vera è che ogni decisione su eventuali percorsi adottivi deve essere presa solo dalle autorità del Paese di origine, con la collaborazione dell'autorità centrale italiana.[...]

tratto da: <http://www.arcaservigliano.it/>

Aspetti internazionalistici dei minori stranieri non accompagnati

La condizione di un minore non appartenente all'Unione Europea che si trovi sul territorio italiano è regolamentata secondo quattro fattispecie distinte. Ciascuna di esse fa riferimento al fatto che il minore ha bisogno di essere seguito e tutelato in maniera speciale. I minori non accompagnati rappresentano una categoria particolarmente vulnerabile e in costante crescita in seguito alle guerre divampate di recente

di Giuseppe Paccione: Esperto di Diritto Internazionale dell'Unione Europea.

Con riferimento ai minori stranieri non accompagnati, che indichiamo con l'acronimo MSNA, è possibile evidenziare quattro diverse tipologie. La prima concerne il minore richiedente asilo o per il quale sia stata deliberata la misura della protezione momentanea per ragioni d'umanità; la seconda riguarda il minore che arriva sulle coste italiane per ricongiungersi con i suoi genitori privo dei requisiti per poter seguire l'iter per la regolare riunificazione familiare; la terza è inerente al minore soggetto allo sfruttamento delle organizzazioni malavitose; la quarta ed ultima si focalizza sul minore che arriva nel nostro Paese alla mercé di organizzazioni illecite per trovare, successivamente, un'occupazione.

In base ad una risoluzione del Consiglio Europeo del 1997, si evince che i minori stranieri non accompagnati sono cittadini appartenenti a Stati terzi che arrivano sul suolo di Stati membri non accompagnati da un adulto per essi responsabile, in base alla legge o alla consuetudine. Tale status perdura fino a quando un adulto non assuma la loro effettiva custodia. Da qui si chiarisce che non tutti i minori vengono inseriti nella categoria dei MSNA, dato che non sono inclusi i minori che fanno richiesta di asilo o protezione internazionale e quelli che arrivano sul suolo di uno Stato membro accompagnati dai loro familiari o presunti tali. Questa differenza è contenuta nel DPCM n. 535/1999, concernente le mansioni del Comitato per i minori stranieri. Tale fonte delinea il minore straniero non accompagnato, privo di nazionalità del nostro Paese o di altri Stati membri dell'Unione Europea, il quale, non avendo presentato richiesta d'asilo, si trovi sul suolo dello Stato senza assistenza e senza un adulto per lui legalmente responsabile. La definizione pone in rilievo che ai minori stranieri senza un accompagnatore spettano regole e iter procedurali differenti rispetto ai minori che presentano domanda d'asilo, ai quali, oltre alle disposizioni sulla sicurezza del minore, sono applicabili anche le norme sull'asilo e sui rifugiati. Il decreto a cui si è accennato rappresenta un passo in avanti nella regolamentazione dei MSNA. Nel precedente Testo unico non vi era traccia di definizione, nonostante tale normativa determinasse nettamente l'inibizione di espellere il minore trovato sul suolo dell'Italia ed introducesse l'opportunità di usufruire di un permesso di soggiorno. Il decreto, infatti, comprende, nella definizione di MSNA, una categoria che include situazioni e condizioni variegate. Tuttavia, il solo parametro richiesto è quello di essere un minore concretamente solo, arrivato sul territorio italiano senza il riferimento di alcun adulto o che si trovi senza

supporto e tutela e che, pertanto, abbia bisogno di orientamento e assistenza; ovvero, si verifichi l'ipotesi di un minore con parenti nel nostro Paese, a loro affidato de facto, ma privo di una concreta tutela che abbia come oggetto il suo interesse. Si menzioni, inoltre, che il Comitato dei diritti del fanciullo ha aggiunto una netta precisazione all'espressione minore non accompagnato, distinguendola da quella di minore separato. Riguardo alla prima espressione, è d'uopo intendere il fanciullo che non ha alcun tutore adulto, parente o meno, che si prenda cura di lui; per la seconda, si deve intendere il minore separato solo dai propri genitori, ma non da altri parenti. L'espressione non accompagnato sta ad indicare che il minore sia privo di qualunque genere di tutela da parte degli adulti deputati responsabili della sua cura. Quest'ultima condizione va posta in relazione a quella collegata all'espressione di minore, in base alla quale deve essere incluso ogni essere umano con età minore di diciotto anni o che non abbia compiuto la maggior età in base alla normativa ad esso associabile. Ciò è sancito all'articolo primo della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989. Vi si enuncia che, ai sensi della Convenzione stessa, si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore ai diciotto anni, salvo il caso in cui abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione ad egli applicabile. Legate all'espressione di minore vigono varie disposizioni a favore del fanciullo presenti in alcuni Trattati internazionali e, anche, nella Carta costituzionale. Esse riconoscono il diritto all'istruzione, il diritto al ricongiungimento della famiglia ed altre tutele.

Si evidenzia che i minori stranieri non accompagnati appartengono alla categoria doppiamente vulnerabile e soggetta a violazione dei propri diritti fondamentali, prima perché non ancora maggiorenni e, poi, in quanto soli. Inoltre, sono soggetti a molte difficoltà, come non essere consapevoli dei diritti che possono rivendicare nello Stato di destinazione o rischiare di subire abusi a causa della loro fragilità.

La presenza di minori stranieri non accompagnati costituisce un fenomeno in aumento: molti ragazzi scappano da zone di guerra o da situazioni di profonda instabilità politica, altri sono costretti ad abbandonare il Paese d'origine a causa della fame, della povertà e della penuria di occupazione. Questa forma di flusso ha spinto a disciplinare nuove norme sul piano europeo ed interno e ha prodotto degli strumenti per circoscrivere il fenomeno stesso e contenere gli ingressi, in ossequio alla politica di contrasto all'immigrazione clandestina. Uno degli strumenti posto

in atto concerne la verifica dell'età dell'eventuale minore, resasi necessaria a causa di continui ingressi di giovani che si spacciano per minorenni, privi di documenti di riconoscimento e che non dispongono di una registrazione della nascita o non ricordano la loro data di nascita. Per fronteggiare questa mancanza e verificare la vera età del migrante, vengono utilizzate le prove biomediche, esami e test specialistici. Nel nostro Paese non vi è una normativa che determini nettamente quale procedura di certificazione dell'età debba essere applicata al minore straniero non accompagnato. In aggiunta, non c'è una normativa che focalizzi le procedure da attuare per statuire la liceità dell'espulsione o della detenzione di un giovane di età non ancora accertata. Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 5/2007, che applica la direttiva UE sul ricingiungimento, viene chiarito, al paragrafo 7 dell'articolo 29 del T.U., che il rilascio del visto a favore del familiare che ha avuto il nullaosta è soggetto all'accertamento effettivo dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare dello Stato italiano, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, stato di salute e minore età. Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione in una sentenza del 2005: ha statuito che l'autorità consolare può legittimamente negare il visto di ingresso se non ritenga provato alcuno dei presupposti per il ricingiungimento, a nulla rilevando che il questore abbia concesso il nullaosta. Silenzio sul procedimento da seguire per il controllo della sussistenza della minore età sia nel T.U., sia nel decreto. La sola norma che si addice è contenuta nella disciplina sul processo penale a carico di minorenni, nella quale viene evidenziato che, quando vi sia incertezza sulla minore età dell'imputato, spetta al giudice disporre la necessaria perizia. Qualora, poi, il

dubbio permanga, la minore età si presume ad ogni effetto. Lo stesso codice di procedura penale determina la legittimazione della polizia giudiziaria a svolgere rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici o altri accertamenti (articolo 349, paragrafo 2 CPP). Si aggiunga anche che l'identità del minore è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, ove necessario, attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine e mediante indagini familiari.

Gli strumenti in uso devono rispettare la dignità e la salute del minore e, di fronte alla persistenza dell'incertezza, è d'uopo assicurare il beneficio del dubbio. Fra le fonti comunitarie, assume rilievo l'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2005/85/UE. Essa enuncia le garanzie poste a favore del minore non accompagnato richiedente asilo e permette a ciascuno Stato membro di attuare visite mediche al fine di verificarne l'età. Ovviamente, l'interessato deve essere informato per poter esprimere il proprio consenso.

È interessante, inoltre, tenere in considerazione l'interpretazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati: essa ha sancito che, nell'ipotesi di incertezza dell'età del fanciullo, la minore età si presume con il beneficio del dubbio. È poi fondamentale il grado di maturità psicologica nel contesto di oggettiva debolezza del minore. Sulla stessa linea si è espresso il Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo, chiarendo la necessità di condurre delle perizie per la verifica dell'età mediante metodo scientifico, garantendo il rispetto delle necessità del minore, in modo da evitare ogni rischio in ordine alla sua integrità fisica ed alla sua dignità. ■



Quali sono i diritti dei minori?

La tutela dei minori rappresenta uno degli spunti di riflessione più importanti nella nostra comunità sociale. Leggi e diritti delineano in modo preciso il bene di un equilibrato sviluppo del bambino e la tutela in generale dell'infanzia, uno dei momenti essenziali dell'esistenza umana. L'articolo 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'uomo cita testualmente: "I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere... Essi possono esprimere liberamente la propria opinione". L'articolo 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo, attraverso il recepimento della disposizione da parte di tutti gli Stati statuisce "...provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari".

Abbiamo citato solo due principi tutelati nella Comunità Europea, sostenuti, altresì, da organizzazioni mondiali come l'Unicef. Questa struttura ispira la sua azione alla Convenzione sui diritti dell'infanzia, che enuncia i diritti fondamentali riconosciuti e garantiti a tutti i bambini del mondo. La Convenzione è composta da 54 articoli e tre Protocolli opzionali (i bambini in guerra, lo sfruttamento sessuale, la procedura per i reclami). Esprime quattro principi fondamentali: la non discriminazione, l'interesse del minore, il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo e l'ascolto delle opinioni del minore. I Protocolli sono stati approvati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2000. I primi due sono stati ratificati in Italia con la legge 11 marzo 2002, n. 46, "Ratifica ed esecuzione dei Protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti, rispettivamente, la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000". Il primo Protocollo, dedicato ai bambini in guerra, sostiene che "Il coinvolgimento e l'utilizzo di bambini nei conflitti armati rappresenta una barbara evoluzione delle guerre moderne. I conflitti non vengono più portati avanti dai soli soldati... Le popolazioni civili e, soprattutto, i bambini, sono sempre più i soggetti attivi negli scenari di guerra contemporanei". Per una corretta comprensione dei contenuti, leggiamo l'articolo 3: "Gli Stati parti alzano l'età minima per l'arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali, rispetto a quella stabilita al paragrafo 3 dell'articolo 38 della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, in considerazione dei principi iscritti in detto articolo e riconoscendo che, in virtù della Convenzione, coloro che non hanno compiuto 18 anni hanno diritto a una protezione speciale".


Il secondo Protocollo, associato allo sfruttamento sessuale, dichiara: "L'abuso sessuale sui minori, la prostituzione minorile e il turismo sessuale rappresentano una piaga del mondo attuale, purtroppo in preoccupante aumento... sempre più grave sta diventando il fenomeno del c.d. turismo sessuale, consistente in viaggi verso Paesi con scarse forme di tutela verso i minori che si prostituiscono". Da sottolineare, dunque, l'importanza del ruolo dello Stato in tutta la sua totalità. L'articolo 10 precisa che "Gli Stati parti prendono tutte le misure necessarie per rafforzare la cooperazione internazionale mediante accordi multilaterali, regionali e bilaterali, aventi per oggetto di prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili di atti connessi alla vendita di bambini, alla prostituzione di bambini, alla pornografia e al turismo pedofili... Gli Stati parti favoriscono altresì la cooperazione e il coordinamento internazionale fra le loro autorità, le organizzazioni non governative nazionali ed internazionali e le organizzazioni internazionali... Gli Stati parti incoraggiano la cooperazione internazionale per facilitare il riadattamento fisico e psicologico dei bambini vittime, il loro reinserimento sociale e il loro rimpatrio... Gli Stati parti si adoperano in vista di rafforzare la cooperazione internazionale per eliminare i principali fattori, quali, in particolare, la povertà e il sottosviluppo che rendono i bambini vulnerabili alla vendita, alla prostituzione, alla pornografia e al turismo pedofili".

Va, purtroppo, notata una violazione dei diritti dei minori anche in Paesi ricchi come l'Italia. In ordine all'abuso, i dati sono preoccupanti: ogni anno si stimano circa 21.000 casi di violenza sessuale o molestie gravi. Si tratta di 1 caso ogni 400 minori. Anche la prostituzione femminile minorile rappresenta un fenomeno non estraneo al nostro Paese: sarebbero circa 25.000 le bambine costrette a prostituirsi. Fra esse, il rapporto tra Italiane e straniere è di 1 a 11. La tutela dei diritti dei minori deve costituire una priorità anche per la nostra Nazione. Sebbene con numeri diversi rispetto ai Paesi più poveri, l'incidenza di tali violazioni appare significativa.

Il terzo Protocollo, dedicato alla "procedura di reclamo" delinea le modalità del ricorso, individuale o di gruppo, da parte di bambini e adolescenti vittime di violazioni dei propri diritti così come sanciti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La conoscenza di diritti dell'infanzia e dei diritti da esse garantiti ci consentono di cogliere la situazione attuale, italiana e mondiale. Va dunque garantita maggiore attenzione al mondo dei minori, affinché il momento della crescita e dello sviluppo diventi il più bello della vita.

di Mohamed Maalel, collaboratore di SocialNews

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Il bambino e l'acqua sporca

La mancanza di un'apposita legge che regoli compiutamente le norme procedurali civili, nella fattispecie i reati commessi dai minori, implica una serie di problemi che possono essere risolti dai singoli Tribunali. Quello di Trieste si è fortemente impegnato negli ultimi anni per garantire al meglio i diritti di tutti i soggetti coinvolti

di Paolo Sceusa: Presidente del Tribunale per i minorenni di Trieste.

I Tribunali per i minorenni assumono competenze penali quando giudicano i minori imputati di reati e competenze civili quando devono intervenire a regolare le funzioni genitoriali mal esercitate. Le norme procedurali penali sono codificate in modo completo e minuzioso; quelle procedurali civili, invece, non sono codificate in un'apposita legge, ma si devono trarre dal sistema processuale civile nel suo complesso, sempre più frammentato e ricco di fonti, anche sovranazionali. Ne deriva una sensibile difformità di prassi processuali civili fra i vari Tribunali minorili del Paese, che determina comprensibile sconcerto fra gli operatori del settore (avvocati e personale dei servizi socio-sanitari), oltre che tra le stesse parti private (minori, genitori e parenti) e, spesso, tra gli stessi giudici minorili e quelli di famiglia. Trovandomi, dal luglio del 2009, a presiedere il Tribunale per i minorenni di Trieste, mi sono deciso ad introdurre molte modifiche dimostratisi risolutive dei molteplici ed annosi problemi che affliggevano l'immagine di questa istituzione giudiziaria. Dovendo stare nei limiti imposti dall'editore, procederò ad esporne alcune in estrema sintesi:

1. problema dell'eccessiva durata dei processi civili:

- per correggere l'eccessivo afflusso di ricorsi, ho istituito un sistema di formazione e informazione del personale dei servizi socio-sanitari del territorio di competenza (tutto il Friuli-Venezia Giulia e parte del Veneto) tramite un ciclo di videoconferenze a cadenza mensile. Le strutture socio sanitarie sono state così reindirizzate a trattare autonomamente, senza coinvolgimento del Tribunale, i casi caratterizzati da buona collaboratività dei genitori e dei parenti, nel seguire il sostegno e le indicazioni correttive fornite dagli operatori;
- per abbattere gli arretrati spaventosi e garantire una correttezza che non continuasse a produrme, ho formato personalmente i giudici onorari (ben 21 professionisti del settore psico-pedagogico) affinché potessero effettuare, nel rispetto della legge, la necessaria quantità di udienze istruttorie sentendo sempre tutte le parti (in primis i minori) e i loro avvocati, così da accertare i fatti, a prescindere dalle relazioni valutative dei servizi sociali, da portare alle decisioni collegiali, dove sono sempre presenti i giudici togati.

Risultati ottenuti: la durata media dei procedimenti di adottabilità è scesa da oltre 7 anni a 478 giorni; la durata media dei processi di controllo sulle funzioni genitoriali è scesa da oltre cinque anni a 267 giorni. L'arretrato è stato da tempo azzerato, non essendo pendenti procedimenti iscritti anteriormente al 2013 (salvo alcune unità, tutte già fissate per la decisione).

2. problema dell'esecuzione dei provvedimenti:

- per appianare le difficoltà esecutive, che spesso esitano nel-

la mancanza di reale esecuzione (e dunque di effettività) dei provvedimenti minorili, oppure sfociano nelle operazioni disastrose con cui l'informazione mena scandalo (ad esempio gli allontanamenti manu militari sul modello del recente caso di Cittadella), ho introdotto la figura del giudice delegato all'esecuzione. In contatto con gli organi esecutivi (servizi e forza pubblica), egli governa in tempo reale tempi e modi dell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento stesso, poi, non è mai generico, automatico o stereotipato, ma già dettagliato nel regolare le problematiche esecutive che si intravedano già come prevedibili, alla luce della conoscenza delle parti derivata dall'istruttoria.

Risultati ottenuti: le decisioni sono caratterizzate da precisione nei dettagli esecutivi. La loro osservanza è garantita da un giudice.

3. problema dell'abbinamento dei (pochi) minori abbandonati in Italia ad una delle (moltissime) coppie aspiranti ad adottarli:

- per:

- evitare l'assordante silenzio di informazioni agli aspiranti all'adozione nazionale sullo stato della loro domanda, informazione garantita dalla legge "in ogni tempo" e necessaria alle persone per poter valutare le loro chance di accoglimento, così da poter orientare le loro fondamentali scelte esistenziali in proposito di filiazione;
 - garantire la totale comparazione, imposta al Tribunale dalla legge, delle caratteristiche proprie di ciascuna coppia titolare di una domanda valida ed efficace rispetto alle caratteristiche individuali del bambino da affidare per l'adozione;
- si è introdotto un metodo innovativo di rating per sette aree di valutazione personale, sussunte in apposito database, che consente una rapida ed accurata formazione della rosa entro la quale poter scegliere in tempi rapidissimi la coppia da abbinare al minore abbandonato (o alla fratria).

Risultati ottenuti: cessata reiterazione all'infinito da parte delle coppie con chance adottive minime; compressione dei tempi processuali di abbinamento; reperimento, finora al 100%, di coppie cui abbinare financo i minori con caratteristiche "disperate" (già adolescenti o in condizioni psico-fisiche molto compromesse, gravi o gravissime); "svuotamento" completo delle strutture di accoglienza presenti nel nostro territorio da tutti i minori dichiarati adottabili e rimasti "inopati", anche da anni, con superamento positivo dell'affidamento preadottivo; fin qui, nessuna "restituzione" di minori abbinati con questo metodo.

4. problema della carenza di personale amministrativo nelle cancellerie:

per risolvere tale annosa, penosa e gravissima carenza, che tanto influisce sull'operatività e sull'efficienza concreta di un Tribunale (ed è per questo che ne parlo qui), mi sono inventato (assumendone la responsabilità), una modalità di inserimento di personale volontario per sgravare i pochi impiegati presenti (che, altrimenti, non avrei nemmeno potuto mandare in ferie, a meno di non chiudere le cancellerie) delle numerose e quotidiane incombenze materiali di tipo meramente esecutivo (fax, fotocopie, inserimento atti, compilazione di quaderni di cancelleria, ecc.), attraverso un'inedita applicazione della cosiddetta "legge quadro sul volontariato", previa informazione agli organi di vigilanza del mio operato di presidente. Risultato: cancellerie aperte, con impiegati maggiormente dediti alle loro funzioni di concetto e di rapporto col pubblico.

Concludo spiegando il titolo. Sono all'esame del Governo alcuni progetti di riforma dei Tribunali per i minorenni, esistenti nel nostro Paese dal 1934.

Se ne ipotizza anche la loro soppressione. Può darsi che questo risponda al desiderio di quelli che li considerano alla stregua di "acqua sporca da buttare". Può darsi che non sempre tutti i Tribunali minorili del Paese abbiano dato buona prova di sé e che alcuni non si siano ancora completamente adeguati alle regole del giusto processo, imposte da Costituzione e Convenzioni europee ed internazionali.

Tuttavia, il Tribunale per i minorenni di Trieste, che ho l'onore di dirigere, ha compiuto molti passi in avanti e sicuramente non è l'unico ad essersi posto sulla strada dell'innovazione e dell'efficienza, attraverso il maggior rispetto dei diritti di tutti i soggetti con cui si rapporta. Ecco: il bambino che rischia di esser gettato con l'acqua sporca. ■

PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA CONCERNENTE IL COINVOLGIMENTO DEI BAMBINI NEI CONFLITTI ARMATI

Articolo 6

- Gli Stati parti si concedono reciprocamente la massima assistenza in vista di qualsiasi inchiesta, procedura penale o procedura di estradizione relativa a reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3, ivi compreso per l'ottenimento degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari alla procedura.
- Gli Stati parti adempiono ai loro obblighi in forza del paragrafo 1 del presente articolo, in conformità ad ogni trattato o accordo di assistenza giuridica eventualmente esistente fra di loro. In mancanza di tale trattato o accordo, gli Stati parti si concedono reciprocamente tale assistenza in conformità al loro diritto interno.

Articolo 8

- Gli Stati parti adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche proscritte dal presente Protocollo, in particolare:
 - riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adattando le procedure in modo da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in quanto testimoni;
 - informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo e alla portata della procedura, nonché alla programmazione e allo svolgimento della stessa, e circa la decisione pronunciata per il loro caso;
 - permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la procedura, in modo conforme alle regole di procedura del diritto interno;
 - fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria;
 - proteggendo, se del caso, la vita privata e l'identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle;
 - vigilando, se del caso, che le vittime e le loro famiglie e i testimoni a carico siano al riparo da intimidazioni e rappresaglie;
 - evitando ogni indebito riguardo nel pronunciare la sentenza e nell'esecuzione di ordinanze o decisioni che stabiliscono un indennizzo per le vittime.

- Gli Stati parti si accertano che nessuna incertezza relativa all'età effettiva della vittima impedisca l'instaurazione di inchieste penali, soprattutto di inchieste volte a determinare la loro età.
- Gli Stati parti si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti nel presente Protocollo da parte dell'ordinamento giudiziario penale, l'interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.
- Gli Stati parti adottano misure per impartire una formazione appropriata, in particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano delle vittime dei reati di cui nel presente Protocollo.
- Se del caso, gli Stati parti si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e l'integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e di riabilitazione delle vittime di tali reati.
- Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell'accusato ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto.

Articolo 10

- Gli Stati parti prendono tutte le misure necessarie per rafforzare la cooperazione internazionale mediante accordi multilaterali, regionali e bilaterali, aventi per oggetto di prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili di atti connessi alla vendita di bambini, alla prostituzione di bambini, alla pornografia e al turismo pedofili, nonché di indagare su tali accordi. Gli Stati parti favoriscono altresì la cooperazione e il coordinamento internazionale fra le loro autorità, le organizzazioni non governative nazionali ed internazionali e le organizzazioni internazionali.
- Gli Stati parti incoraggiano la cooperazione internazionale per facilitare il riadattamento fisico-psicologico dei bambini vittime, il loro reinserimento sociale e il loro rimpatrio.
- Gli Stati parti si adoperano in vista di rafforzare la cooperazione internazionale per eliminare i principali fattori, quali in particolare la povertà e il sottosviluppo che rendono i bambini vulnerabili alla vendita, alla prostituzione, alla pornografia e al turismo pedofili.
- Gli Stati parti che sono in grado di farlo, forniscono un aiuto finanziario, tecnico o di altro tipo nell'ambito dei programmi esistenti, multilaterali, regionali, bilaterali o altri.

A macchia di leopardo

Sebbene nei Tribunali si cerchi sempre di favorire l'interesse del minore, l'applicazione dell'affido condiviso per alcuni giudici è ancora motivo di perplessità, a differenza di altri, che, invece, sono fermamente convinti della validità di questo Istituto

di Emanuel Mian: Psicologo, presidente dell'Istituto internazionale sul disagio e la salute nell'adolescenza. Giudice Onorario Corte d'Appello Tribunale di Trieste.

La legge 8 febbraio 2006, n.54 – “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” applica il principio della cosiddetta “bi genitorialità”. In sostanza, ciò sta a significare che padri e madri separati hanno entrambi, ed in egual misura, voce in capitolo sulle decisioni riguardanti le scelte di vita dei propri figli, che devono essere prese sempre di comune accordo. Inoltre, come i genitori hanno ambedue allo stesso modo il diritto di godere della presenza dei figli, così questi hanno il diritto ad un rapporto completo e stabile con loro, anche laddove essi giungano ad una separazione definitiva.

Tuttavia, in particolar modo se tra gli ex coniugi c'è accordo, alcuni Tribunali sono inclini ad affidare il minore ad un solo genitore, che risulta essere quasi sempre la madre. L'istituto dell'affido condiviso ad oggi ha trovato maggior applicazione nelle città più grandi, mentre si riscontra ancora una certa riluttanza nelle piccole realtà: secondo i dati forniti dai Tribunali, nei provvedimenti presidenziali adottati nella prima fase dei divorzi e delle separazioni conflittuali, i magistrati di Trieste, Torino, Genova e Firenze hanno applicato l'affido condiviso nel 90% dei casi. Per quanto riguarda Roma, invece, si è riscontrato che i giudici sono ancora propensi a rispettare il volere dei coniugi, ed è per questo motivo che i casi definiti con l'affido condiviso si riducono al 20%. La capitale è seguita da Campobasso, L'Aquila, Ancona, Perugia e Bari, con percentuali quotate tra il 5 e il 19%. L'Italia quindi non è ancora omogenea da questo punto di vista e sebbene nei Tribunali si cerchi sempre di favorire l'interesse del minore, l'applicazione della norma per alcuni giudici è ancora motivo di perplessità, a differenza di altri che, invece, sono fermamente convinti della validità di questo istituto. Maria Ponzetto, presidente della settima sezione del Tribunale di To-

rino, afferma con decisione: “Il legislatore pone come interesse prioritario del minore il suo affidamento ad entrambi i genitori. Perciò, l'affido condiviso va applicato, a meno che non ci siano motivi plausibili per rifiutarlo”.

Della stessa opinione Isabella Marini, magistrato a Firenze, che afferma: “Concediamo l'affido esclusivo solo in rari casi. L'ordinaria conflittualità tra genitori o la residenza in comuni diversi non sono motivo valido per ottenere il vecchio istituto”. Il presidente della prima sezione di Roma, Alberto Bucci, ritiene che l'applicazione dell'affido condiviso differisca di poco dall'affidamento esclusivo e sottolinea che: “La legge non vieta l'affido esclusivo e, anzi, prevede un'apertura verso l'accordo tra le parti. Quasi sempre i coniugi chiedono l'affido esclusivo unito all'esercizio congiunto della potestà. Nella sostanza cambia poco rispetto al nuovo istituto e l'interesse del minore è comunque tutelato”.

Probabilmente dovrà passare del tempo prima di giungere ad un'unanimità di opinione, ma, al di là di questo, ciò che è fondamentale è che, indipendentemente dai giudici, siano madri e padri a mettere dinnanzi a tutto il bene del loro bambino.

Il piccolo, già certamente scosso per la situazione in cui si è trovato a vivere prima della separazione, non può e non deve in alcun caso diventare l'oggetto del contendere dei genitori, nemmeno se ciò avviene o si pensa stia avvenendo, per una questione d'amore. L'amore verso un figlio, infatti, non deve mai essere legato ad un concetto egoistico, perché compito del genitore è proprio quello di pensare in primis a quanto è giusto per il bambino e, soltanto dopo, a quanto è vantaggioso per sé. La continuità di un legame perlomeno civile tra madre e padre non è perciò rinunciabile e non va sottovalutata, proprio perché rappresenta il punto di partenza per quello che si spera sarà il superamento dello shock subito dal figlio che, ricordiamolo, non ha nessuna responsabilità di quanto accaduto all'interno della sua famiglia.

Anche se molto problematico per due persone che hanno deciso di non condividere più lo stesso cammino, non andrebbe perso di vista il fatto che qualsiasi interesse che esuli da quelli del minore è da ritenersi secondario, se non addirittura fuori luogo. I genitori dovrebbero “lavorare” assieme, confrontarsi ed al contempo appoggiarsi ad altre figure importanti come, ad esempio, i nonni, che in situazioni simili possono dare un apporto significativo e rivelarsi utili nell'attesa che la tempesta emozionale data dalla separazione si plachi. Il bambino non è un pacco postale ed ogni azione degli adulti deve essere concertata e finalizzata a garantirne il massimo sostegno affinché egli non corra mai il rischio di sentirsi abbandonato o, peggio, in balia di sé stesso. Soprattutto, il minore non può far da tramite tra mamma e papà che non sono più in grado di comunicare: va sottolineato, infatti, che non esiste nulla di più deleterio di farlo sentire in colpa quando tentativi di questo genere non vanno a buon fine. ■

DUE ANNI CON LA CONDIZIONALE



Tra lacune e potenzialità

Intervista alla Dottoressa Luana Marghi, psicologa, psicoterapeuta, consulente in sessuologia clinica e libera professionista a Trieste. Dal 2007 si occupa di psicologia forense, prevalentemente in qualità di Consulente Tecnico per i Tribunali della Regione Friuli Venezia Giulia

di Giulia Angelon: collaboratrice di SocialNews.

Le relazioni giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella strutturazione della personalità. I danni ‘moralì’ della sofferenza soggettiva o ‘fisici’, legati a lesioni oggettive, non rappresentano gli unici effetti della Giustizia, o presunta tale, sui minori. Molte sono le connessioni e le correlazioni fra problemi evolutivi e adulti, tra fattori psicologici e patologie somatiche. Si rende necessaria una riflessione, se non, addirittura, l'elaborazione di modelli credibili che tengano conto dei molteplici aspetti ed effetti della Giustizia sul benessere psichico dei minori.

Dottoressa Marghi, qual è il suo punto di vista sulla tutela psicologica del minore in un contesto che vede il prevalere di una visione “adultocentrica”?

Va, innanzitutto, ricordato che il principio guida di ogni decisione che coinvolge i minori è quello stabilito dall'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Questo stabilisce che, in ogni intervento sui bambini, il loro interesse superiore deve essere preminente. In ossequio a questo principio sono state proposte numerose linee guida e documenti psicoforensi, frutto di un approccio interdisciplinare (la Carta di Noto, la Convenzione di Lanzarote, la Carta di Civitanova Marche, il Protocollo di Milano, ecc.). Vi è, dunque, un'attenzione professionale rivolta ad una visione “bambinocentrica”, garantita dalla buona prassi e dalla formazione scientifica dei professionisti in materia. Eppure, si fatica ancora a far entrare quest'attenzione nell'istituzione, spesso travolta dalla necessità dell'urgenza e ancorata a modelli di intervento ormai superati. Lavoro in ambito civile e lì posso osservare come sia difficile, per gli adulti, mantenere una lucida percezione del ruolo genitoriale durante la riorganizzazione familiare che comporta la separazione. Spesso, sfugge l'idea che, oltre alla coppia coniugale, esiste una coppia genitoriale che non si può sciogliere nelle aule di un Tribunale. I figli sono attivamente coinvolti e triangolati nei conflitti intraconiugali: talvolta, uno dei due genitori sfrutta la dipendenza emotiva del figlio per intaccare il legame con l'altro genitore, fornendo messaggi ambigui o denigrandolo; altre volte, i figli assumono il ruolo di confidenti o di informatori, oppure sono coinvolti in manovre aggressive verso il genitore uscito di casa; altre volte, ancora, si assiste ad una vera e propria inversione di ruolo, dove sono i figli a prendersi cura dei genitori sofferenti. Sono casi in cui i bambini, coinvolti in alleanze e triangolazioni, finiscono per essere nemici proprio dell'“oggetto” desiderato e perduto. Il mancato investimento degli adulti nel ruolo genitoriale rappresenta uno dei punti più sofferenti per i figli: non a caso, quando i figli sono fatti partecipi dai genitori delle difficoltà in corso e rassicurati da entrambi sulla loro continuità genitoriale, l'evento separativo viene superato meglio e prima.

Pensando al concetto di ‘responsabilità’ – genitoriale in primis - non necessariamente legato alla commissione di un reato in senso stretto, come ritiene possibile evidenziarne ed individuarne le caratteristiche?

I professionisti che, come me, operano in qualità di CTU nei Tribunali vengono spesso chiamati a valutare le competenze genito-

riali in cause per l'affidamento dei figli. La genitorialità è una funzione complessa, presente nell'interpretazione dei bisogni, nella protezione e nell'accudimento dei figli. Una funzione dinamica, in evoluzione. Questo complica le cose perché i parametri che la definiscono possono essere appropriati o inadeguati, in momenti diversi, per uno stesso bambino. Di conseguenza, la “valutazione della capacità genitoriale” è una complessa attività di diagnosi che deve avvalersi dei contributi più recenti della psicologia clinica e dello sviluppo, della neuropsichiatria infantile, della psicologia familiare, sociale e giuridica e della psichiatria forense. Un approccio che focalizza l'attenzione sul diritto e sulla tutela del bambino è un approccio che studia la condizione psicorelazionale di tutti gli individui che compongono quel sistema familiare, avendo cura di individuare punti di debolezza, di forza, aree di criticità, risorse ed eventuali spinte al cambiamento, utili ad attuare una metamorfosi evolutiva di segno positivo e a programmare un intervento realisticamente più opportuno. Se vogliamo rispondere alle esigenze dei figli, l'intervento non può che essere mirato a restituire la responsabilità genitoriale alle parti, ricomponendo la comunicazione tra loro, con e sui figli.

La sindrome di alienazione genitoriale – Parental Alienation Syndrome, PAS - è un fenomeno relativamente nuovo di cui si sente parlare in modo particolare nell'ambito giuridico e, più specificamente, nelle dispute per l'affido dei figli. Può condividere con noi alcune riflessioni al riguardo?

Non entrerei nella polemica che ha contraddistinto la disputa scientifica su questo tema. Sottolineerei, piuttosto, il diritto dei bambini a rapportarsi in maniera armonica ed equilibrata con entrambi i genitori e le rispettive famiglie di origine. In molti casi di separazione in cui il conflitto intragenitoriale è così forte da far perdere di vista i reali bisogni dei figli, si può assistere, purtroppo, all'attuazione di comportamenti volti ad ostacolare il loro diritto alla bigenitorialità, fino a configurare, nei casi più gravi, situazioni di maltrattamento psicologico. Sono situazioni in cui le dinamiche di coppia si rivelano talmente disfunzionali da far sì che uno dei due genitori possa trasmettere al figlio l'ostilità verso l'altro, inducendolo ad uno schieramento. Ciò può accadere in forma diretta, quando il genitore trasmette attivamente al bambino i propri giudizi o gli fornisce informazioni parziali o distorte, o in forma indiretta, quando è il bambino ad appropriarsi delle reazioni emotive del genitore, magari in un intento compiacente. Non dobbiamo, infatti, dimenticare che la separazione dei genitori è sempre un evento traumatico per i figli e che questi, soprattutto se ancora piccoli, cercheranno di far fronte al trauma con i mezzi a loro disposizione, cercando, ad esempio, di salvaguardare il loro legame affettivo primario, vittime di un legame di lealtà condizionante e disfunzionale. Accettiamo pure il fatto che la PAS non sia una sindrome. Questo non significa che non esista il fenomeno e che esso non possa portare a situazioni di maltrattamento tali da compromettere lo sviluppo psicoevolutivo del minore coinvolto. L'alienazione genitoriale esiste e va trattata come un disturbo del-

la relazione che coinvolge tutti i membri della famiglia (madre, padre e bambino), talvolta anche i membri della famiglia allargata. Negare il fenomeno significa aderire ad una disputa ideologica e dimenticare la tutela dei diritti relazionali dei bambini.

Quali sono e quanto sono frequenti i danni psicologici irreversibili?

Per fortuna, nella maggior parte dei casi, i disagi manifestati dai figli non durano a lungo. Questo a patto che non permanga una problematica aperta fra gli ex coniugi, cosa che, da un punto di vista psicologico, equivale ad avere una coppia emotivamente non separata. Se i genitori sono in grado di dimostrare equilibrio e maturità, garantendo ai figli il sostegno emotivo di cui necessitano, dopo circa un anno e mezzo dalla separazione i bambini ritrovano un certo equilibrio. Viceversa, il protrarsi dei disturbi comportamentali è generalmente legato al protrarsi del conflitto intragenitoriale: laddove il conflitto permanga per anni, infatti, i figli rischiano di venir coinvolti in alleanze strumentali, manifestando disturbi psico-somatici o, peggio, nei casi più gravi, preoccupanti sintomi psichiatrici. Va anche detto che, nelle famiglie in cui la violenza e l'ostilità costituiscono la regola, dove i figli crescono nel terrore e nella paura, la separazione rappresenta l'interruzione di quei comportamenti altamente disfunzionali subiti in famiglia e, quindi, una condizione certamente più salutare. In linea generale, comunque, le reazioni dei figli alla separazione variano in base alla loro età: i bambini piccoli sono spesso dominati dal timore, dall'ansia e dall'angoscia dell'abbandono. Più piccoli sono, maggiore è il loro bisogno di protezione, per cui saranno frequenti le fantasie di ricomposizione familiare. I genitori rappresentano la loro sopravvivenza (fisica ed emotiva) perciò la perdita dell'unità familiare è un evento che crea instabilità e sofferenza e può generare manifestazioni regressive. Verso i 6 anni, iniziano a comprendere la situazione e possono vivere fantasie distruttive, presentare comportamenti ossessivi, disordini alimentari o ansia. In preadolescenza, il vissuto principale è quello della perdita, con componenti depressive che possono accompagnarsi ad idee angosciose centrate sulla paura dell'abbandono. Questa è la fase in cui è più probabile che si sviluppino i conflitti di lealtà verso l'uno o l'altro genitore, con tentativi di sostegno al genitore che si ritiene più in difficoltà; è anche la fase in cui, dietro ad una razionalità ipercontrollata, può nascondersi un profondo disorientamento relazionale. Nella misura in cui i genitori sapranno gestire la separazione senza dimenticare di essere ancora coppia genitoriale, rendendo i figli partecipi della separazione con maturità, spiegando loro le motivazioni obiettive che hanno portato alla rottura del legame, senza cercare alleanze, ma garantendo loro la continuità genitoriale, la presenza e la sicurezza affettiva, tutti questi aspetti potranno considerarsi transitori e acuti. Assicurare ai figli la presenza di entrambi i genitori, la continuità genitoriale e la certezza del legame, anche se in modo regolamentato da un Tribunale, è, infatti, il modo per consentire ai figli di affrontare adeguatamente il percorso psicoevolutivo, sviluppando fiducia in sé stessi e nelle relazioni, e strutturando una personalità sulla base della presenza di un maschile e di un femminile di riferimento.

Qual è, dal Suo punto di vista, la strategia migliore per permettere ai minori di mantenere un positivo working model di sé e dell'altro?

Il processo di individuazione è costellato da micro-lutti che, se elaborati e metabolizzati, diventano i mattoni sui quali costruire identità e autostima. È la possibilità di affrontare gli eventi difficili della vita, di renderli pensabili e trasformarli in ricordi a permettere all'individuo di arricchirsi emotivamente, di viverli come competente e, soprattutto, di continuare ad investire sul presente, avendo fiducia nel futuro ed impedendo all'esperienza negativa di trasformarsi in fattore di rischio psicoevolutivo. Nel

caso dei bambini, il trauma maggiore è dato dall'incapacità degli adulti significativi di riferimento a corrispondere ai loro bisogni, ad accompagnarli nel loro percorso di individuazione, contenendo e trasformando le loro ansie e paure. È proprio la mancata elaborazione degli eventi traumatici, l'impossibilità a pensare ad essi ad aprire il campo a possibili ripetizioni drammatiche, presumibilmente dettate dall'esigenza di rimettere alla prova la realtà, cercando di correggerla, ripararla o padroneggiarla.

Quali ritiene siano i provvedimenti più urgenti da assumere in ambito giuridico al fine di tutelare il benessere dei minori?

La prima cosa che mi viene in mente è la necessità di velocizzare le procedure affinché i ritardi non si trasformino in una cronicizzazione delle situazioni e in pregiudizio per i bambini. Per quanto riguarda, invece, il mio campo applicativo, ritengo necessaria una maggior professionalizzazione degli operatori: le buone prassi ci sono, così come ci sono le Linee Guida, le Carte e le Convenzioni. Ma, a farla da padrone, in psicogiuridica, è ancora il metodo clinico: sono tuttora troppi i colleghi che, nelle aule dei Tribunali, si basano sul metodo clinico, in ambito civile e, peggio ancora, nel penale. Il metodo clinico è uno strumento indispensabile all'interno di uno studio psicoterapeutico, ma non può guidare l'intervento psicoforense; se ciò fosse, servirebbe solo ad alimentare il narcisismo dell'incauto professionista che lo applica e non renderebbe un buon servizio ai bambini che abbisognano, invece, di risposte scientificamente valide. Per questo è necessaria una formazione specifica sul tema e un aggiornamento continuo sui nuovi contributi della comunità scientifica, così come è necessario mantenere un atteggiamento dinamico, senza innamorarsi delle proprie teorie di riferimento, che a lungo andare possono trasformarsi in prigioni ideologiche che allontanano dal nostro dovere etico. Ritengo, infine, che in Italia manchi un centro di riferimento che coordini le varie attività promosse a favore dei bambini e monitori l'applicazione delle convenzioni e delle attività delle istituzioni pubbliche.

Quali sono i sistemi giuridici/Paesi più virtuosi dai quali poter prendere esempio?

Per quanto di mia competenza, devo, purtroppo, ammettere che abbiamo ancora molto da imparare. Pensiamo, ad esempio, che la mediazione familiare nasce negli Stati Uniti alla fine degli anni '60 e da qui si diffonde in Canada, dove diviene obbligatoria per tutte le coppie con figli che si separano. In Italia compare solo negli anni '90 e, ancora oggi, è una risorsa davvero poco sfruttata. Anche nel campo della psicologia investigativa l'Italia è fanalino di coda in Europa: lì è la Gran Bretagna a primeggiare. Che dire, poi, della banca dati dei pedofili della Polizia, operativa in molti Paesi europei (ancora la GB in testa) e così osteggiata in Italia... ■

LA GIUSTIZIA MINORILE DEVE ESSERE RIVISTA

OK. CHE NE DICI DI UN MENSILE DI CIRCA 32 PAGINE IN CARTA PATINATA...




Bambini e minori: come possono tutelarsi?

Negli ultimi anni sono emersi in tutto il mondo moltissimi casi di violenze su bambini e minori in generale. Come possono essere tutelati e protetti? Associazioni, onlus ed organizzazioni umanitarie sono nate e si adoperano per difendere i diritti ed aiutare i più giovani ed indifesi.

Da molto tempo, ormai, nei telegiornali o sui quotidiani vengono riportate notizie riguardanti maltrattamenti ed abusi su bambini e su minori in generale. Genitori incuranti delle condizioni dei figli, bambini-soldato impiegati in guerra, stupri e matrimoni forzati di bambine e bambini inconsapevoli sono tra i casi più eclatanti. Non sempre si sente parlare, invece, di enti, organizzazioni ed associazioni che, in Italia e nel mondo, sono impegnati nella tutela dei minori, portando a loro e alle loro famiglie aiuti di ogni genere, materiali e psicologici. Le forme di tutela garantita sono diverse.

Il Servizio Emergenza Infanzia 114

Il servizio è stato avviato il 26 marzo 2003 in seguito all'accordo tra i Ministeri delle Comunicazioni, delle Pari Opportunità e del Lavoro e Politiche Sociali. In una prima fase di sperimentazione, a seguito di un bando pubblico, il servizio è stato affidato a Telefono Azzurro. La struttura si è fatta carico di tutti gli aspetti gestionali ed economici senza ricevere alcun contributo pubblico. Il 114 è un servizio di emergenza gratuito accessibile da rete fissa da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di emergenza e pericolo immediato per l'incolumità psico-fisica di bambini e adolescenti. Riceve, inoltre, segnalazioni relative a siti web, chat-line, newsgroup o altro materiale reperito su Internet a carattere pedo-pornografico e segnalazioni di violazioni ai codici di autoregolamentazione dei mezzi di informazione nei confronti del pubblico composto da bambini e adolescenti. Il servizio è associato al progetto HOT 114, sviluppato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma "SAFER INTERNET". Dal 1° gennaio 2006 il servizio è attivo su tutto il territorio nazionale.



Dal 1999, anno della sua fondazione, Save The Children opera nel campo della tutela dei diritti dei minori cercando di migliorare le loro condizioni di vita. Porta aiuti immediati e lavora a stretto contatto con le comunità locali dei Paesi nei quali opera. La sua attività si svolge nelle famiglie e negli ambienti frequentati dai minori.



L'Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, è un'organizzazione fondata nel 1946 da parte dell'ONU. Attualmente opera in 156 Paesi in via di Sviluppo. Mission dell'organizzazione è la tutela dei diritti dei minori. Nei Paesi insanguinati da conflitti armati, l'Ente cerca di evitare l'arruolamento dei bambini. L'Unicef è molto attivo in Africa, ove dispone di sedi permanenti come in Angola, Sierra Leone, Congo, Sudan, Somalia, Uganda e Liberia. Nel resto del mondo si segnala l'attività svolta in Colombia, Sri Lanka e Afghanistan.



L'Associazione Telefono Azzurro è un ente privo di scopi di lucro nato nel 1987 ed attivo nella tutela dei minori da ogni possibile maltrattamento, abuso o violenza. Ai minori vanno garantite tutte le potenzialità di crescita proteggendoli da ciò che potrebbe pregiudicare il benessere ed il percorso di sviluppo. Recentemente, l'attenzione dell'ente si è rivolta anche alle nuove tecnologie.



Terre Des Hommes è un movimento attivo nel campo della tutela dei diritti dei minori. Si oppone ad ogni forma di violenza o abuso garantendo ai minori il diritto alla salute, all'educazione e alla vita. È stato fondato a Losanna nel 1960 da Edmond Kaiser.

di Mauro Farina, collaboratore di SocialNews

Temporaneità o precarizzazione degli affetti?

Le famiglie naturali che si vedono portare via il bambino si sentono giudicate in termini di idoneità e questo fa sì che stentino ad accettare il consenso ad un progetto che, indipendentemente dalle parole degli operatori, è percepito come sanzionatorio

di **Francesco Milanese**: mediatore familiare, già Pubblico Tutore dei Minori Friuli Venezia Giulia.

Nel mio Ufficio di Pubblico Tutore ho visto tante esperienze di affidamento, ma vengo anche da un'esperienza personale di affido, di quelli prorogati e prorogati. La legge 184, che è stata modificata nel 2001, è una legge che al suo articolo 1 parla del diritto del bambino di vivere, crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Quel "propria" vuol dire che quando la sua famiglia non ce la fa, ci vuole una famiglia che lui possa continuare a percepire come propria: questo è il senso dell'adozione. Però, prima di dover ricorrere all'allontanamento, prima di rescindere i legami tra un bambino e la sua famiglia, quel propria inequivocabilmente indica la famiglia in cui è nato. Le responsabilità genitoriali della famiglia, quando questa attraversa un momento di difficoltà, devono essere sussidiate attraverso interventi di sostegno sociale ed economico perché siano i genitori i protagonisti dell'esercizio dei loro compiti, non perché siano sostituiti da altri soggetti. L'esperienza dell'affidamento rappresenta, da un punto di vista teorico, una seria ipotesi di responsabilità sociale delle famiglie, laddove c'è la possibilità di incontrarsi tra soggetti e tra famiglie, per cui non si affida un bambino, ma si affida una famiglia ad un'altra famiglia. Con la legge del 2001, si è cercato di eliminare una delle ambivalenze del discorso dell'affidamento, e cioè che l'affidamento poteva essere giudiziale o consensuale. L'affidamento è dunque innanzitutto consensuale. Il servizio che lo dispone opera per

supportare sussidiariamente, ai sensi dell'articolo 30 della Costituzione, le responsabilità della famiglia. Sarebbe preferibile ritornare al concetto costituzionale di capacità superando la logica definizione di temporaneamente inidoneo che tuttora la legge prevede. Il concetto di idoneità, infatti, è un concetto che esclude o include. Le capacità sono, invece, un concetto frazionabile: io posso avere delle capacità affettive, ma non economiche, delle capacità relazionali, ma non direttive od empatiche. Si può dunque intervenire sulla famiglia sulla base delle diagnosi delle capacità, quindi di quello che c'è e di quello che residualmente deve essere introdotto e sussidiato.

Il provvedimento, dunque, è un supporto alle capacità genitoriali e il consenso che la famiglia esprime non riguarda il singolo spostamento del figlio in una famiglia, ma l'intera azione di recupero della famiglia naturale di cui l'affido è uno dei momenti, sicuramente il più forte, ma non l'unico né risolutore. Nel caso in cui non ci sia il consenso, si legge all'art.2, provvede il Tribunale per i Minorenni, che agisce sulla base degli articoli 330 e 333 del Codice, i quali definiscono delle azioni protettive contro il comportamento dei genitori pregiudizievole per il figlio. La mancanza di consenso è il segnale di un conflitto che non riguarda il provvedimento dello spostamento del bambino da una famiglia all'altra, ma la disponibilità dei genitori a rimettersi in discussione, a percepire i limiti del proprio agire e correggersi. Questa pervicace indisponibilità dei genitori a utilizzare le opportunità messe a disposizione da parte dei servizi può essere considerata pregiudizievole per il figlio e quindi necessitare di un provvedimento che non è più, almeno inizialmente, di sostegno ai genitori, ma di mera protezione della prole. Ecco perché il provvedimento del giudice minorile è diverso per natura e struttura da quello consensuale, perché è un collocamento protettivo in una famiglia. Su questa base sarebbe opportuno rivedere molti protocolli operativi dei servizi locali sull'affido.

Ragionare sul concetto di capacità e non di idoneità consentirebbe di modificare il rapporto tra il sistema dei servizi e le famiglie, perché le famiglie naturali che si vedono portare via il bambino si sentono giudicate in termini di idoneità e questo fa sì che stentino ad accettare il consenso ad un progetto che, indipendentemente dalle parole degli operatori, è percepito come sanzionatorio nel resto della società in cui si vive. La percezione della famiglia naturale è di essere messa in una condizione prossima al decadimento di potestà. E allora, assume un significato anche il tema della temporaneità, perché questa temporaneità definita sta a significare che si andrà a lavorare sulle capacità, non sull'idoneità, che è invece indefinita.

L'esperienza delle proroghe prima della 149 è stata un'esperienza devastante perché la temporaneità è diventata precarizzazione. Quando uno dice: "Facciamo un affido per un anno, e poi l'anno dopo vediamo", quel "vediamo" vuol dire che al ritorno

dalle vacanze il bambino chiede: "Ma io, il prossimo anno vado a scuola qua o vado dalla mia mamma?", vuol dire tutta una serie di precarietà della relazione e della precarizzazione dei rapporti in tutto il sistema. Fortunatamente, la 149 dice che l'affido può essere prorogato solo dal Tribunale per i Minorenni.

Se è prorogabile dal Tribunale per i Minorenni, vuol dire che quell'affido ha compiuto il suo percorso progettuale non raggiungendo tutti i suoi obiettivi: perciò è il Tribunale che deve valutare se esiste una presunzione di pregiudizio ed è quindi un'altra la natura del provvedimento che succederà. Ben venga la temporaneità, invece, se elimina la precarizzazione, perché è un tempo certo, un tempo che alcuni dicono troppo corto, forse, però dentro a questo c'è lo spazio proprio del servizio sociale, del sistema delle relazioni primarie e del sistema sociale d'intervento, tutto il resto è compito dell'autorità giurisdizionale.

L'affido è un paradosso delle responsabilità, perché è intorno al principio di responsabilità di ciascuno dei soggetti che si occupa di questa cosa che può funzionare o meno, ed è anche un paradosso del limite: non si può parlare seriamente di affido, di solidarietà sociale o di responsabilità sociale della famiglia, senza avere rispetto del senso del limite che questa esperienza porta con sé. Il limite è il limite della famiglia affidataria che si vede incaricata di esercitare una genitorialità sussidiaria e non sostitutiva, sapendo di non avere una vera possibilità di incidere dentro a certe situazioni. L'esperienza ci dice che il bambino deve mantenere i rapporti con la sua famiglia, però, quando il venerdì si riconsegna il bambino alla famiglia naturale, spesso il lunedì ritorna che è uno straccio e questa è una sofferenza del limite con la quale si misura l'esperienza stessa dell'affidamento. Papà e mamma sono papà e mamma di quel bambino, non ce ne sono altri e noi dobbiamo lavorare su quelli. A cosa ser-

ve allora l'affidamento? Quando ne parlo dico sempre, usando un'immagine montanara: tu affidario non sei lo zaino dentro il quale metti il bambino e lo porti alla sua meta, sei il basto dello zaino di quel bambino, il telaio che tiene su il bambino. Sono i bambini che devono portare lo zaino, lo zaino sono il papà e la mamma, con i loro limiti. Quel papà e quella mamma nessuno glieli potrà togliere e forse è necessario che loro abbiano un po' più di schiena, un po' di basto nel portare questo zaino per non esserne completamente schiacciati.

Nella nostra Regione, la carenza di linee guida per i servizi sulla gestione dell'affidamento è un elemento che non aiuta né dal punto di vista dell'allocatione delle risorse, né dell'operatività. Ci sono 19 ambiti socio assistenziali e abbiamo 19 modelli di affidamento. Questo è il senso del limite, che è il limite del fatto che quando le famiglie si incontrano non si riescono a riconoscere, per cui non riescono a fare rete. All'interno di un progetto in cui il tempo è certo e la possibilità di offrire una solidarietà è certa, anche l'affidamento ad una famiglia senza figli può essere in qualche modo una risorsa. Così come bisogna smontare la pregiudiziale contro gli affidamenti precoci. Le famiglie giovani con figli piccolini sono più duttili, proprio perché sono più giovani e possono capitalizzare in modo maggiore l'aiuto che un'altra famiglia, un sistema di servizi e un sistema di relazioni possono dar loro. Lo vediamo costantemente come risultato di feed-back nel lavoro che gli educatori fanno all'interno di gruppi di genitori nei nidi e poi nelle scuole dell'infanzia, rispetto a quello che riescono a fare nelle scuole elementari.

In quell'età c'è la possibilità di offrire dei contributi significativi ai genitori perché recuperino le loro capacità genitoriali e diventino quella famiglia appropriata di cui i bambini hanno diritto.

IL TUO È INCOMPRESIBILE



Tabella 2: Ingressi nei CPA, anni 2001 - 2013, secondo la cittadinanza e il genere.

ANNO	ITALIANI			STRANIERI			TOTALE		
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
2001	1.641	70	1.711	1.357	617	1.974	2.998	687	3.685
2002	1.475	86	1.561	1.315	637	1.952	2.790	723	3.513
2003	1.464	68	1.532	1.342	648	1.990	2.806	716	3.522
2004	1.517	70	1.587	1.476	803	2.279	2.993	873	3.866
2005	1.467	73	1.540	1.408	707	2.115	2.875	780	3.655
2006	1.404	76	1.480	1.462	563	2.025	2.866	639	3.505
2007	1.469	76	1.545	1.236	604	1.840	2.705	680	3.385
2008	1.462	85	1.547	1.021	340	1.361	2.483	425	2.908
2009	1.443	51	1.494	704	224	928	2.147	275	2.422
2010	1.355	68	1.423	616	214	830	1.971	282	2.253
2011	1.337	75	1.412	696	235	931	2.033	310	2.343
2012	1.191	65	1.256	668	269	937	1.859	334	2.193
2013	869	53	922	605	291	896	1.474	344	1.818

Fonte: Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari
Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (IPRS)

Tabella 3: Uscite dai CPA anno 2012, secondo la nazionalità, il genere e il provvedimento all'uscita.

USCITE	ITALIANI			STRANIERI			TOTALE		
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
CON APPLICAZIONE MISURA CAUTELARE									
Prescrizioni	150	13	163	70	21	91	220	34	254
Permanenza in casa	346	11	357	95	60	155	441	71	512
Collocamento in comunità	406	23	429	198	61	259	604	84	688
Custodia cautelare	187	6	193	174	55	229	361	61	422
ALTRE USCITE									
Remissione in libertà	95	9	104	118	49	167	213	58	271
Decorrenza dei termini	2		2				2	0	2
Minore di 14 anni		3	3	7	15	22	7	18	25
Minore in gravidanza					1	1		1	1
Mancanza di altri presupposti	6		6	15	4	19	21	4	25
TOTALE	1.192	65	1.257	677	266	943	1.869	331	2.200

Rieducazione come sinonimo di buona società

Per i minori bisogna eliminare il più possibile la recidività dei comportamenti penali. Per questo servono strutture diverse dal carcere

di **Francesca Chiades**: collaboratrice di SocialNews.

L'integrazione, intesa nel più ampio senso del termine, genera da sempre dibattiti. In particolare, la reintegrazione dei soggetti imputati dalla legge italiana e, spesso a causa dei media, additati come colpevoli dall'opinione pubblica. A volte, sembra che gli stessi giornali, telegiornali, quotidiani e riviste ci impongano di schierarci dalla parte del buono o del cattivo, devianoci da quello che, invece, è il giusto. Considerando i minori, nel nostro Paese e in tutta la comunità mondiale, come una branca debole della società, indifesi e bisognosi più di altri di un'attenzione particolare, il problema sorge nel momento in cui essi, dopo aver scontato la propria pena, si trovano catapultati in un ambiente che fatica a riaccoglierci. Per questo motivo, il sistema giudiziario italiano cerca da sempre di proteggerli, senza ledere i diritti che li tutelano, pensando e concretizzando una pena dotata in primis di funzione rieducativa e che punti al futuro reinserimento del giovane reo nella società. Negli ultimi anni ha preso piede un grande lavoro di ristrutturazione della Giustizia minorile, rivolta, quindi, ai ragazzi di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, giudicati colpevoli dai Tribunali. Il Ministero intende creare un sistema aggiornato che faccia fronte ai numerosi casi di giovani che si trovano a fare i conti con la Giustizia, un sistema che possa penalizzarli per i loro atti e sensibilizzarli e istruirli al fine di prevenire la loro recidività. Si è cercato, infatti, di sviluppare dei progetti che possano salvaguardare i diritti dei minori, pur non escludendo una pena appropriata ai crimini da loro commessi. Tra i diritti più significativi, il diritto alla protezione e alla sicurezza, il diritto alla salute, il diritto all'istruzione e alla formazione e il diritto allo svago, facenti parte anche della Carta dell'ONU. Il codice di procedura penale detta, inoltre, specifici principi volti al recupero dei ragazzi e alla loro reintegrazione nella società. In primis il principio di adeguatezza, secondo il quale il processo penale deve adeguarsi alle esigenze e alla personalità del giovane, quello della minima offensività e di destigmatizzazione, che pro-

teggono una l'immagine sociale e l'altra la privacy del minore, e il principio di residualità della detenzione, fondamentale per il reinserimento, secondo il quale la carcerazione del ragazzo non deve essere pensata come prima misura da applicare. È in particolare su quest'ultima che la Giustizia minorile ha fondato anni di studi, ricerche e formazione per assicurare ai giovani colpevoli la maturazione della loro istruzione, della loro persona e della loro consapevolezza, anche se in un ambiente diverso dalla propria casa e dalla propria famiglia. Si può affermare che, a tal proposito, c'è stato un notevole sviluppo nella partecipazione dei genitori biologici, o affidatari, e nel loro coinvolgimento nei progetti pensati per il recupero dei minori. Torniamo, quindi, al principio cardine di questo ambito: la giustizia riparativa, che guarda a sensibilizzare il reo sulla propria responsabilità, ad educarlo attraverso un'adeguata istruzione e grazie al contatto con insegnanti, medici e psicologi, professionisti che si impegnano in centinaia di storie complesse. Oltre a garantire la massima attenzione all'individualità del minore, creando un percorso e un progetto basati sulla sua personalità e sulle sue esigenze, si cerca di attutire al minimo la traumaticità dell'evento. Per questo motivo il sistema giudiziario intende salvaguardare la continuità evolutiva ed educativa del minore, mettendolo in continuo contatto ed in comunicazione con il tessuto sociale che lo circonda: la comunità, un ambiente distante dal carcere, che, invece, simboleggia la massima separazione dalla società. È qui che il ragazzo gode della possibilità di crescere, di ricevere una valida istruzione ed un buon sostegno psicologico. L'obiettivo è quello di facilitare, una volta raggiunti i ventuno anni, la reintegrazione nella società e l'inevitabile impatto col sistema. Si cerca di mantenere una continuità nella vita del minore, che lo stimoli a non allontanarsi dalla società circostante, a non rinchiudersi in se stesso, ma a capire i propri sbagli e a cercare di ricominciare. Proprio a questo si è informato il sistema giudiziario italiano. "Negli ultimi quindici anni si è passati da una Giustizia ancora concentrata sul proprio recinto interno ad una Giustizia sempre più proiettata sui territori, sempre più confusa con le altre agenzie educative e, tuttavia, capace di mantenere una sua forte fisionomia". Queste le parole di Serenella Pesarin, Direttore Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari, che ben rispecchiano il lavoro pensato e concretizzato per i giovani imputati. Si parla, quindi, di "giustizia riparativa", quella che vuole coinvolgere il reo, la vittima del reato e la comunità, al fine di riparare al danno commesso e subito, riconciliare le due parti e rafforzare la sensibilità collettiva. L'organo istituzionale da cui parte il percorso del minore reo, che inizia nel momento stesso in cui viene imputato, è il Dipartimento di Giustizia Minorile, un'articolazione del Ministero della Giustizia. Interviene a fine preventivo ed educativo, nell'ottica di recuperare il ragazzo e istruirlo sulla legalità e sul vivere in società. Usando una metafora, questa realtà giudiziaria è il centro di una grande città, che poi si dirama in un'infinità di case, strade e province. L'una non sarebbe niente senza le altre. Il punto è che, per organizzare e, soprattutto,

mettere in atto un progetto ben strutturato, c'è bisogno dell'apporto di tutte le componenti di questa realtà giudiziaria, dal giudice allo psicologo, dal ragazzo incriminato ai suoi genitori. Nessuno escluso, poiché chi viene coinvolto viene anche stimolato, si sente parte di un percorso e si appassiona, nel senso proprio del termine. Prima tappa di questo cammino, i Centri di Prima Accoglienza (CPA). Queste strutture ospitano il minore nel momento successivo all'arresto, per un massimo di 96 ore, fino all'udienza di convalida. Lo scopo di questa struttura è quello di evitare il forte impatto con la realtà del carcere, rispettando, così, i citati principi di minima offensività e di destigmatizzazione, e di raccogliere le prime informazioni sul giovane e sulla sua personalità, in modo tale da strutturare un possibile intervento. Il testimone passa poi nelle mani degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM), che forniscono l'assistenza necessaria al minore per tutta la durata del percorso penale, con il compito di verificare che gli interventi attuati corrispondano ai piani formulati. Un altro importante ruolo dell'USSM si realizza durante la fase di sospensione del processo e messa alla prova. Questo passaggio ha inizio con la richiesta del giudice di un progetto educativo alternativo. Monitorato con frequenza, questo determinerà l'estinzione o meno del reato. Una bella opportunità per i ragazzi, un'opportunità per sentirsi padroni delle proprie azioni e delle loro conseguenze. Un'opportunità per capire che qualcuno dà loro fiducia e per poter dare una svolta alla propria situazione. Il luogo ove dimostrare la volontà di cambiare, il luogo dove si attua il percorso penale del minore è la Comunità Ministeriale, realtà che pullula di figure professionali che si occupano di eseguire i provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziarica. L'obiettivo fondamentale è quello di stabilire un programma educativo che valorizzi e metta in gioco le risorse del minore, per poi restituirlo al suo contesto sociale e familiare. Per farlo è importante coinvolgere tutte le istituzioni interessate, tra le quali gli enti locali e il privato sociale, e utilizzare le risorse del territorio, attraverso i lavori socialmente utili e i centri diurni. Questi ultimi sono strutture non residenziali che offrono attività ai ragazzi sottoposti a procedimenti penali e non. Si tratta di momenti del giorno concentrati su finalità educative, studio, formazione, lavoro e animazione. Si parla, in questi casi, di "area penale esterna", poiché il minore è incoraggiato a condividere questo particolare percorso con la comunità e con lo spazio nel quale, una volta sanato il proprio conflitto con la Giustizia, farà ritorno. Una realtà in cui non sono previsti i luoghi di detenzione, gli Istituti Penali per Minorenni, proprio per non privare il ragazzo della libertà e facilitare il suo futuro reinserimento. È una scelta, compiuta dal sistema italiano, che ha portato risultati concreti. Secondo le statistiche sembra, infatti, che, con l'aumento degli ingressi in comunità e con la possibilità della "messa alla prova", il numero di ragazzi imputati, di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, sia in continua diminuzione. Si torna, quindi, a parlare di integrazione come nuova opportunità che si vuole concedere. Non si può negare che il sentimento che si prova quando qualcuno decide di dare fiducia, di regalare una seconda chance, di fidarsi, stimoli il comportamento e migliori la personalità. Quando si compie un passo del genere ci si butta nel buio, consci che si può ottenere un risultato positivo, ma anche negativo. Qui i dati concreti e gli studi di psicologia e sociologia mostrano che il risultato è positivo. È stato ottenuto con anni di lavoro e profusione di energie da parte di professionisti che si sono spesi per migliorare la nostra società. La stessa che, magari, sentiamo lontana da noi.

Foto tratte da:
Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (IPRS)



DOPO 40 ANNI DI ESPERIENZA LEGALE CONOSCO BENE LE PROBLEMATICHE DEI GIOVANI D'OGGI.



Giustizia minorile, a chi spetta occuparsene

Fra i togati chiamati a giudicare i ragazzi si trovano professionisti scelti anche dalle scienze umane

di **Francesca Chiades**: collaboratrice di SocialNews.

Chi parla di Giustizia minorile? Chi se ne occupa? Chi sono gli interessati? Domande che, forse, non ci siamo mai posti perché non coinvolti in questa fitta rete di leggi, istituzioni, pregiudizi. In realtà, dietro a queste due parole, c'è una grande quantità di lavoro giornaliero, compiuto dal nostro sistema giudiziario e da team di esperti che lavorano per migliorarlo. L'organo specializzato per il quale si passa inevitabilmente quando si parla di minori e di Giustizia è il Tribunale per i Minorenni, seguito dai Centri di Rieducazione per i minorenni, deputati all'esecuzione dei provvedimenti assunti. Per "Tribunale", in questo caso, si intende un organo collegiale specializzato, composto da ben quattro giudici (due togati e due onorari), scelti tra esperti delle scienze umane: biologia, psichiatria, antropologia criminale, psicologia, pedagogia. Ma il Tribunale dei Minori, in concreto, cosa fa? Dipende. Se ci riferiamo all'ambito penale, si assume la responsabilità penale del ragazzo, nell'ambito civile, si occupa delle questioni familiari, quali adozione, allontanamento dai genitori e, ebbene sì, autorizza (o no) i matrimoni fra minori. Vi è, infine, l'ambito amministrativo.

Gli organi giudiziari sono più di quelli che ci immaginiamo: Procura della Repubblica, Corte d'Appello, Pubblico Ministero, Giudice per le Indagini Preliminari e per l'Udienza Preliminare, Magistrato e Tribunale di sorveglianza, Collegio Giudicante. In generale, le competenze si concentrano nello scegliere, ed eseguire, azioni penali nei confronti di minori imputati di reato, provvedendo in caso di rinvio a giudizio, rito abbreviato, sanzioni sostitutive e ulteriori misure alternative. Il Ministero della Giustizia, in particolare, è diviso in quattro dipartimenti diversi e con specializzazioni particolari. Tra di essi vi è il Dipartimento per la Giustizia Minorile, quello che ci interessa in questo caso e che si occupa di tutelare i diritti dei ragazzi di età compresa fra i quattordici e i ventuno anni. È questa struttura che detiene al suo interno tutti gli organi suddetti, che lavorano attraverso specifiche figure di riferimento, volte ad operare per raggiungere l'obiettivo del sistema: intervenire con fini educativi e di reinserimento sociale. Il capo del Dipartimento è quello che manovra dall'alto e sovrintende ai diversi uffici, assumendo, così, un ruolo fondamentale. Per dirla brevemente, questi uffici si occupano di dirigere i provvedimenti giudiziari nei confronti del minore, si occupano della formazione di coloro i quali entrano in contatto col minore e, come in ogni ambito, curano il lato burocratico e amministrativo.

Dal Dipartimento dipendono i già citati Centri per la Giustizia Minorile (CGM), dai quali, a loro volta, dipendono tutte le strutture legate al Servizio Minorile, quali gli Uffici di Servizio Sociale per i minorenni, gli Istituti Penali per minorenni, i Centri di Prima Accoglienza e le Comunità. Attualmente, nel nostro Paese sono attivi dodici CGM, situati nelle città di Torino, Milano, Venezia, L'Aquila, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Catanzaro, Bari, Palermo. Possiamo affermare che coprono gran parte del territorio nazionale, un punto a favore del nostro sistema. La loro larga distribuzione aiuta nella copertura di un lavoro

altrettanto ampio, ed è molto importante per le finalità di queste strutture. Lo scopo, infatti, è quello di aiutare il giovane imputato attraverso la costruzione di un percorso che possa essere a lui utile per comprendere la gravità delle sue azioni, per crescere insieme ad un team di specialisti e per tornare, successivamente, a far parte della propria comunità senza alcuna paura. Quello che si cerca di ottenere è, per l'appunto, evitare che il minore scontando la propria pena nelle carceri. Queste ultime sono considerate, giustamente, un ambiente poco produttivo per il tipo di percorso che il ragazzo deve compiere, poiché lo distanzia, anzi, lo esclude completamente dalla società. Non a caso, quando si parla di Istituti Penali, li si definisce come "area penale interna". In ogni caso, queste strutture, anche se in misura minore rispetto a qualche anno fa, sono comunque una soluzione adeguata in determinate situazioni. Ed è per questo che le carceri minorili si stanno trasformando in ambienti proficui, che stimolano la socializzazione, il desiderio di riscatto e di libertà.

Ma come sono strutturate? Intanto sono presenti sezioni maschili e femminili, così da garantire il rispetto delle pari opportunità. Spesso sono accolte ragazze madri o in gravidanza, quindi con necessità non solo di supporto sanitario, ma anche di sostegno all'infanzia. Il fine ultimo rimane comunque quello di puntare e concentrarsi sul momento in cui il ragazzo tornerà alla quotidianità. Per favorire, quindi, il reinserimento in società, gli Istituti Penali forniscono l'assistenza di figure professionali (educatori, polizia penitenziaria, ecc.) e costruiscono una solida rete di contatti con la comunità esterna. Le attività praticate dai giovani all'interno di queste strutture sono varie e ispirate a finalità rieducative: teatro, musica, sport, attività scolastiche e di formazione professionale e animazione culturale. Un'occasione molto utile ai ragazzi per una scossa positiva. D'altronde, si tratta di giovani di età compresa tra i quattordici e i ventuno anni, ancora in tempo per ricominciare. Un'altra bella occasione che il nostro sistema offre ai ragazzi è la "messa alla prova". Si tratta di "una rinuncia temporanea dello stato di giudizio per consentire un'effettiva attività di cambiamento del ragazzo, che potrà comportare, per esito positivo della prova, l'estinzione del reato". Il periodo massimo di sospensione è di un anno e ha inizio quando il giudice chiede al servizio sociale di formulare un progetto d'intervento, in base alle conoscenze acquisite attraverso l'indagine socio ambientale e della personalità del reo. Il progetto deve essere condiviso, nel rispetto dell'autodeterminazione e della volontà delle persone al cambiamento, adeguato, perché corrispondente alla personalità del ragazzo, fattibile, dal momento che dovrà poi avere dei riscontri concreti, e flessibile, perché modificabile in base all'andamento dei fatti. Questa soluzione viene applicata in misura sempre maggiore. Ci si è resi conto che, offrendo una nuova opportunità al giovane reo, la reazione è concretamente positiva. Come ha affermato Victor Hugo "Essere santi è un'eccezione, essere giusti è la regola. Errate, mancate, peccate, ma siate giusti". Prima lo si impara, meglio è. ■

"L'affido... di cuore"

Il primo diritto che andrebbe assicurato ad ogni bambino è quello di vivere in famiglia

di **Carmen Baggi**, Il Focolare-Onlus, Campolongo-Tapogliano (UD).

Nella nostra Regione, il Friuli Venezia Giulia, ci sono famiglie che vivono temporanee situazioni di disagio e bambini o ragazzi che hanno bisogno di trovare un ambiente equilibrato e sereno per la propria crescita pur mantenendo i legami con la famiglia d'origine. L'affidamento familiare, regolamentato dalla L. 184/1983, sancisce che "il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurarli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione." Alla luce di ciò, l'affido familiare, quale forma di aiuto mirato e temporaneo, può rappresentare uno strumento privilegiato e molto prezioso, in grado di fornire ai minori le cure, l'affetto e l'educazione adeguati di cui hanno bisogno. L'Associazione "Il Focolare-Onlus", con sede a Campolongo-Tapogliano (UD), ha come obiettivo principe proprio quello di promuovere incontri di sensibilizzazione e formazione sul tema dell'affido familiare, collaborando con Enti, Ambiti (Gorizia, Cividale, Latisana, Cervignano e Trieste), Servizi Sanitari e Istituzioni presenti sul territorio, per rispondere ai diversi bisogni dei bambini coinvolti nel progetto.

Aspetti ancora più importanti, però, risultano essere il benessere e la tutela del bambino che ha il diritto di vivere con serenità la socialità, integrandosi nel territorio e con i pari grazie all'aiuto dei suoi affidatari. Questi ultimi, infatti, hanno il delicato compito di coltivare l'idea del ritorno nella famiglia naturale, di "raccontare" al minore della sua famiglia guardando al futuro con speranza ed accoglienza, permettendogli di assaporare la sua quotidianità nel modo più sano e naturale possibile.

Il minore ha bisogno di un ambiente affettivamente accogliente, protettivo, temporaneo, che gli permetta di sviluppare e valorizzare le sue potenzialità e le sue risorse, senza giudicarlo. "Il Focolare-Onlus" lavora proprio con questo intento: formare in modo adeguato, mirato e specifico le famiglie disponibili all'affido, in modo tale da permettere loro un'esperienza certo complessa, ma notevolmente arricchente e garantire al minore quella "normalità" che va cercando, senza perdere i punti di riferimento affettivi, il suo mondo scolastico e amicale. In quest'ottica, l'affido familiare può essere inteso come un'occasione di crescita condivisa ed un'occasione per crescere tutti quanti assieme.

"L'affido familiare visto da vicino"

Quali sono le tipologie di affidamento?

Esistono diverse tipologie di affidamento:

- **CONSENSUALE**: la famiglia di origine è concorde con tale provvedimento, disposto dal Servizio Sociale locale con il consenso dei genitori o del tutore del minore (se presente) e reso esecutivo dal Giudice Tutelare;
- **GIUDIZIALE**: manca il consenso della famiglia di origine ed è presente un decreto del Tribunale per i Minorenni. A seconda della durata e del tipo di accoglienza può essere:
 - **DIURNO** o **PART-TIME**: il bimbo trascorre l'intera giornata con gli affidatari rientrando la sera dai suoi genitori.

- **RESIDENZIALE A LUNGO TERMINE**: il bambino trascorre la propria quotidianità (giorno e notte), per lunghi periodi (mesi o anni), con gli affidatari, mantenendo i rapporti con la propria famiglia d'origine.
- **RESIDENZIALE A BREVE TERMINE**: il bambino viene sostenuto da una famiglia/persona per brevi periodi di tempo (per es. nelle vacanze estive, nei week-end, nei periodi di ospedalizzazione di un genitore malato, ecc.).
- **D'URGENZA**: si rende necessario accogliere un bambino o un ragazzo in situazioni non previste e urgenti a seguito di improvviso allontanamento dal proprio nucleo familiare (abbandono, gravi deviazioni o incuria, ecc.) in attesa che l'Autorità Giudiziaria disponga, assieme ai Servizi, un progetto di sostegno a lungo termine.

Chi propone l'affidamento?

L'affidamento viene proposto e attuato dal Servizio Sociale, la struttura preposta al servizio di protezione, cura e tutela dell'infanzia. Diventa esecutivo dopo l'intervento di un organo giudiziario. L'affidamento è progettato in base alle esigenze del bambino, alla sua situazione familiare specifica e ai problemi che essa presenta.

Chi sono i bambini-ragazzi affidati?

Neonati, bambini di due o tre anni, bambini che frequentano la scuola per l'infanzia, la primaria o la secondaria o più grandi, fino a diciassette anni compiuti. Possono essere italiani o stranieri.

Quali sono le famiglie dei bambini-ragazzi affidati?

Sono famiglie che necessitano di un aiuto esterno temporaneo per essere supportate nelle loro funzioni genitoriali, educative e affettive perché si trovano in una situazione di difficoltà che crea disagio e malessere per i propri figli. L'affido può essere utile nei casi di malattia, disagio, detenzione, tossicodipendenza, violenza, maltrattamento, abuso, ecc.

Chi può ottenere l'affido familiare?

Possono diventare affidatarie coppie con o senza figli, sposate o conviventi o singole persone. È fondamentale siano accoglienti dal punto di vista affettivo, protettive, temporanee e aiutino il minore a sviluppare e a valorizzare le sue potenzialità, senza giudicarlo.

Quando termina l'affidamento?

L'affidamento si conclude con un provvedimento della stessa Autorità Giudiziaria che l'ha disposto, nel momento in cui:

- la famiglia è riuscita a superare le proprie difficoltà e può riaccolgere il bambino/ragazzo;
- la prosecuzione non rappresenti più l'interesse del bambino o del ragazzo affidato;
- l'affidato abbia raggiunto la maggiore età. ■





Associazione
"IL FOCOLARE
O.N.L.U.S."

partner di



L'associazione "Il Focolare-Onlus"

Quando è nata e perché?

Nel 2004 un gruppo di amici fonda l'associazione con l'intento di creare un'alternativa concreta a favore dei bambini con problemi e situazioni familiari critiche.

Cosa fa?

L'associazione promuove incontri di sensibilizzazione al tema dell'affido familiare, collabora con Enti e Istituzioni presenti sul territorio e, per rispondere ai diversi bisogni dei bambini coinvolti nel progetto, sostiene l'affido familiare, l'affido diurno e la gestione delle urgenze.

Come lo fa?

Forma, coordina e sostiene le famiglie affidatarie mediante l'intervento di professionisti (psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti) e mediante la collaborazione di operatori volontari debitamente formati.

Sono sostenute e promosse sia attività di sensibilizzazione che di formazione permanente alle famiglie e ai volontari coinvolti.

Dove?

L'Associazione opera su tutto il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia.

"L'affido di cuore"

Cos'è l'affido?

L'affido familiare è un'istituzione dell'ordinamento civile italiano basato su un provvedimento temporaneo: si rivolge a bambini e ragazzi da 0 a 18 anni, italiani o stranieri, che si trovano in situazioni di gravi difficoltà familiari.

Grazie all'affido familiare, il minore può essere accolto presso una famiglia in grado di assicurargli l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.

Chi può fare l'affido?

Famiglie e single che credono possibile accompagnare per un tratto di strada, più o meno lungo, un bambino permettendogli di crescere in un ambiente che gli assicuri educazione, istruzione, affetto e ... un "affido di cuore!"

Progetto casa e Centro Polifunzionale di Campolongo-Tapogliano (UD)

Al centro del paese di Tapogliano è stata ristrutturata una prima parte della casa donata all'Associazione, che accoglie famiglie con bambini in affido residenziale e situazioni per le urgenze "mamma/papà e bambino".

La casa attualmente è luogo di riferimento per l'affido giornaliero e per incontri con le famiglie affidatarie che vivono sul territorio (gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto); inoltre, grazie anche agli spazi comuni disponibili, è punto di incontro per varie iniziative ed attività quali la biblioteca, la ludoteca, il doposcuola, centri estivi e gite che possono favorire l'aggregazione giovanile, familiare e comunitaria.

Progetti futuri ...

Tra i progetti futuri si prevederà la ristrutturazione della seconda parte della casa: sorgeranno tre appartamenti dei quali due destinati alle famiglie con bambini in affido residenziale e uno dedicato alle urgenze "mamma/papà e bambino"; sarà previsto, inoltre, un locale per la realizzazione di laboratori artistico-creativi e ludico-didattici.

VUOI SAPERE COS'È L'AFFIDO? VUOI CONOSCERCI MEGLIO?

Per informazioni:

Presidente cell. 347 1367398

Vicepresidente cell. 329 6382665

Segreteria cell. 338 6856980

Oppure visita il nostro sito:

www.ilfocolareonlus.it

info@ilfocolareonlus.it



*Insegnerai a Volare,
ma non voleranno il Tuo Volo.
Insegnerai a Sognare,
ma non sogneranno il Tuo Sogno.
Insegnerai a Vivere,
ma non vivranno la Tua Vita.
Ma in ogni Volo, in ogni Sogno
e in ogni Vita,
rimarrà per sempre l'impronta
dell'insegnamento ricevuto.*

Madre Teresa di Calcutta

VUOI AIUTARCI ANCHE TU?

Stiamo aspettando te!

Se vuoi dedicare un po' del tuo tempo a questa iniziativa o semplicemente se vuoi informazioni sulle nostre attività, contattaci! Ringraziamo tutti coloro che vorranno sostenerci!

IL FOCOLARE O.N.L.U.S.

P.le Esercito, 2
33040 Campolongo-Tapogliano (UD)
C.F. 01051480315

Banca di Credito Cooperativo
di Staranzano e Villesse
IBAN: IT08J0887763830000000336488

Banca di Credito Cooperativo
di Fiumicello e Aiello del Friuli
IBAN: IT08G0855163830000000103347

Banca UniCredit
IBAN: IT59A0200864050000102923824

Intestato a:
"Associazione Il Focolare O.N.L.U.S."